

tu ecclesiae prohibeantur; et si in hoc minime emendaverint, a ministris reipublice districti singuli per caput sex solidos ecclesie conponant, et insuper decima dare cogantur. Nam si iterum contemptores extiterint, tunc per publicam auctoritatem domus vel case eorum wiffentur, quousque pro ipsa decima sicut supra dictum est satisfaciant. Quod si denuo rebelles vel contradictores esse voluerint, ut super ipsam wiffam suam auctoritatem intrare praesumpserint, tunc a ministris reipublice in custodia mittantur, usque dum ad iudicium publicum perducantur, et ibi secundum legem contra comitem vel parte publica conponant. Reliqua autem, ut supra dictum est, de decimis et sex solidis contra ecclesiam satisfaciant.

Hec interim ut supra dictum est, inter cetera pia christianitatis opera servare convenit, quousque in sequenti conventu medio Octubrio qui conductus est, nisi forte a rege aliter precipiatur, aliquid melius addendum mutandumve Deo duce inveniatur.

17. (83.) Capitula missorum - 813

1. Admonendum est, ut populi cristiani diebus dominicis vacent orationi et nulla opera non faciunt.
2. Ut in ullo loco diebus dominicis expectacula neque publica mercata seu placita non fiant.
3. Ut populi cristiani decimam donent.
4. Ut ecclesia tectum et luminaria habeat et episcopus provideat.
5. Ut nullus baptizet nisi statuto tempore, nisi causa infirmitatis eveniat, sehuti morhostis.
6. Ut nullus a propria cognatione mulierem adsumere non presumat neque quem cognatos habeat usque ad sextam generationem.
7. Ut nullus propter iracundiam presbiterum de ecclesia sua eicere non presumat et alium mittere nisi consciencie episcopi sui.
8. Ut nullus in atrium ecclesiae secularia iudicia facere presumat, quia solent ibi omnes ad mortem iudicare. Statutum est enim, si quis reus in atrium ecclesie confugerit, non sit opus ecclesiam ingredi sed ante ianuam pacem habeat.
9. Ut nullus recipiatur in testimonium nisi veraci homines nec ad sacramenta faciendum nisi fidelis. Scriptum est enim: «quia multum iuret non effugiet peccatum».

che sia sufficiente che si presentino in due. I negligenti siano invece rimproverati dai preti delle chiese fino al terzo richiamo affinché corrispondano la decima stessa; e se hanno trascurato, gli venga proibito l'ingresso in chiesa; e se in questo non si correggono affatto, paghino a testa alla chiesa, costretti dai pubblici funzionari, sei solidi, e inoltre siano obbligati a pagare la decima. Infatti se si dimostrano di nuovo sprezzanti, allora tramite la pubblica autorità sia sequestrata⁵⁸ la loro casa d'abitazione o le case rurali,⁵⁹ fino a che paghino per la decima stessa come sopra è stato detto. Se nuovamente volessero essere a ciò ribelli o oppositori, arrogandosi il diritto di penetrare di propria volontà in detto sequestro, allora siano posti in arresto dai funzionari pubblici, fino a che non vengano condotti a pubblico giudizio, e lì paghino la composizione secondo la legge di fronte al conte o alla parte pubblica. E del resto, come è detto sopra, paghino di fronte alla chiesa il restante delle decime e i sei solidi.

Queste cose per il momento come sopra detto, si conviene di preservare tra le altre opere pie della cristianità, fino a che nella successiva assemblea, che è stata stabilita per la metà di ottobre, se non diversamente nel caso comandato dal re, si trovi qualche migliore aggiunta o modifica sotto la guida di Dio.

17. (83.) Capitoli dei missi - 813

1. Si deve raccomandare che i popoli cristiani nei giorni domenicali si dedichino alla preghiera e non eseguano alcuna attività.
2. Che in nessun luogo nei giorni domenicali si svolgano spettacoli né pubblici mercati o assemblee.
3. Che i popoli cristiani corrispondano la decima.
4. Che la chiesa abbia il tetto e le luminarie e il vescovo [vi] provveda.
5. Che nessuno battezzi se non nel tempo stabilito, a meno che non si verifichi una causa di malattia, *sehuti morhostis*.⁶⁰
6. Che nessuno osi prendere moglie tra la propria parentela e non [lo faccia] chi abbia consanguinei fino al sesto grado.⁶¹
7. Che nessuno osi scacciare per motivo di collera un prete dalla sua chiesa e sostituir[lo] con un altro senza la consapevolezza del suo vescovo.
8. Che nessuno nell'atrio di una chiesa osi eseguire giudizi secolari, perché in essi gli uomini sono soliti emettere sentenze di morte. Infatti è stabilito, che se qualche colpevole si sia rifugiato nell'atrio di una chiesa, non sia cosa opportuna che entri in chiesa ma abbia la pace prima dell'ingresso.⁶²
9. Che nessuno sia accolto a rendere testimonianza a meno che non si tratti di uomini sinceri ovvero uno fidato per prestare giuramenti. Infatti sta scritto: «Poiché chi molto giura non sfuggirà il peccato».⁶³

iterum non peccent. Quod si amplius in ipso mala accesserint, mundoaldo eius sit culpabilis solidos XXX, et ipsa intret in monasterium cum poena quae mundoaldo eius obligaverat et cum illa compositione adulterii sui. Ancilla vero, quae cum voluntate domini sui vestem religiosam susceperit et postmodum adulteraverit aut maritum duxerit, si dominus eius culpabilis sol. I.

2. De latronibus in custodiam missis. De latronibus qui in custodiam missi sunt, ut nullus iudex publicus de eis pretium prendat; et si hoc fecerit, honorem suum perdat. Et qui ecclesiam infregerit, moriatur.

3. Volumus etiam et statuimus de plateis vel cloacis curandis uniuscuiusque civitatis de regno Italiae pertinentibus, ut singulis annis curentur. Tamen non volumus, quod exinde pandum aliquis ad partem palatii nostri persolvat. Sed praecipimus, quatenus exactores singularum civitatum studium habeant, ne ante finiatur annus quam plateae et cloacae emundentur; et hoc unusquisque procurator civitatis publice ex nostra imperiali parte ammonendo precipiat ne pretermisum fiat.

4. Item de rebus ecclesiarum. Volumus ut qui aliqui per testes exinde qualecumque rem tollere voluerit, per quinque vel septe testimonia dicant suum testimonium, et sic tollantur qualecumque rem. Quia testamento quod Romani faciunt firmum non posset, nisi per quinque aut per septem confirmatur.

5. Item de thesauro quod sub terra invenitur: inventus fuerit in terra ecclesiarum, tertia ad parte episcopi revocetur. Et si aliquod Langobardus aut qualibet homo propria spontanea voluntate cavaverit, et aliqui ei dominus dederit in propria sua, quarta portione exinde tollantur, et ille vero tres portiones ad nos perveniat et de verbo nostro ut nullus presumat aliter facere.

6. Sic quoque: qualibet persona de hoc quod interpellata fuerit presentaliter aut emendet aut sacramentum reddat solus, quod nec ipse fecisset nec qui fecisset sciat. Accusator vero prius iuret, quod non eum se sciendo iniuste interpellavit.

7. De his vero personis quae longe a palatio quasi in via remaneant expectantes seniores suum et depraedationes fecerint, comes aut minister eius, quicquid contra legem fecerint, absque ulla excusatione emendare faciant. Si vero de iniustitia contendere voluerint, constringat, aut velint vel nolint, ut iustitiam faciant. Si vero quisquam in sua superbia adeo

rati, e se non possiedono beni vivano ugualmente in monastero, i parenti prossimi li nutrano e vigilino, [affinché] non pecchino nuovamente. E se fossero incorse ulteriormente in questo stesso male, il loro mundoaldo sia colpevole per trenta solidi, e costei sia rinchiusa in monastero con la pena che il suo mundoaldo aveva impegnato e con la composizione del suo adulterio. Riguardo l'ancella invece, che per volontà del suo signore abbia raccolto la veste religiosa e in seguito abbia commesso adulterio o abbia preso marito, il suo signore sia colpevole per un solido.

2. Dei ladri messi in prigione. Riguardo ai ladri che vengono messi in prigione, che nessun giudice pubblico prenda da loro del denaro; e se ha fatto questo, perda la sua carica. E chi viola una chiesa, sia messo a morte.

3. Vogliamo anche e stabiliamo riguardo le piazze e le fogne da curare di tutte le città che appartengono al Regno d'Italia, che vengano curate ogni anno. Tuttavia non vogliamo, che in conseguenza di ciò qualcuno paghi il banno alla parte del nostro palazzo. Ma ordiniamo, che gli esattori abbiano cura di ciascuna città, affinché prima che sia finito l'anno le piazze e le fogne siano riparate; e qualunque amministratore della città ordini pubblicamente questa cosa affinché non venga trascurata tramite l'ammontamento che proviene dalla nostra parte imperiale.

4. Così pure riguardo i beni delle chiese. Vogliamo che chi vuole portare via da lì un qualsiasi bene per mezzo di testimoni, questi espongano la loro testimonianza con cinque o sette testimonianze [diverse], e in tal modo possa essere portato via qualsiasi bene. Perché il testamento che hanno fatto i Romani non possa essere valido, se non è convalidato da cinque o sette [testimoni].

5. Così pure riguardo a un tesoro che viene ritrovato sotto terra: se fosse stato ritrovato in terra ecclesiastica, un terzo sia attribuito alla parte del vescovo. E se qualche longobardo o un qualsiasi uomo ha scavato di sua spontanea volontà, e il signore gli ha dato qualcosa in proprietà, di conseguenza un quarto venga portato via, e inoltre le altre tre parti giungano a noi e riguardo alla nostra parola che nessuno osi fare altrimenti.

6. Così pure: qualsiasi persona, circa ciò di cui sia stata accusata personalmente, o si scagioni o presti da sola giuramento di non avere fatto ciò né di sapere chi lo abbia fatto. Mentre chi accusa giuri per primo, di non averlo chiamato in causa sapendo di farlo ingiustamente.

7. Riguardo quelle persone che lontano dal palazzo, per così dire per strada, rimangono in attesa del loro signore e hanno fatto dei saccheggi, il conte o il suo ministro faccia punire senza nessuna giustificazione chiunque abbia infranto la legge. Se invece hanno voluto adoperarsi in modo ingiusto, si obblighi, che vogliano o non vogliano, a fare giustizia. Se

contenderit, ut ibidem interfectus sit, incompositus iaceat; et neque senior neque propinquus eius pro hoc nullam faidam portet aut commotionem faciat; et si fecerit, nobis et populo nostro inimicus annotetur.

8. Mentio etenim facta est a nonnullis in placito quod habuimus anno praeterito et dictum est inibi, quia ubi palam apparet, quod aut ille qui crimen ingerit aut ille qui se defendere vult periurare se debeat, melius est, ut in campo cum fustibus pariter contendat quam periurium perpetrent.

9. Si quis praepositus aut ministerialis aliquas res ecclesiae quas praevidere debet per aliquem scriptionis titulum cuiquam concesserit, quod ad damnum ipsius ecclesiae pertineat, pro sacrilegio computetur. Similiter et de rebus quae ad rem publicam pertinent, si comes aut ministerialis rei publicae cuiquam concesserit, pro infidelitate computetur.

10. Placuit nobis secundum sanctorum patrum auctoritatem, si quis ab episcopo suo iuste excommunicatus fuerit, a nullo penitus recipiatur, antequam in praesentia sui episcopi veniat pro culpa satisfactionem reddurus.

11. Et quia sunt nonnulli, qui sine proprietatibus in regno nostro degentes iudicia comitum effugiunt atque non habentes res aut substantiam pro quibus constringi possint, ideo malitias exercere non cessant: de illis nobis placuit, ut ipsi cum quibus manere videntur aut eos praesentent aut pro eorum malefactis rationem reddant.

12. Ut coniugia servorum non dirimantur, si diversos dominos habuerint, sed in uno coniugio servi permanentes dominis suis serviant, sic tamen, ut ipsum coniugium legale sit et per voluntatem dominorum suorum iuxta illud euangelium: «Quod Deus coniunxit, homo non separet».

13. Si qua mulier filium vel filiam suam per fraudem aliquam coram episcopo ad confirmandum tenuerit, propter fallaciam suam poenitentiam agat, a viro tamen suo non separetur.

14. Sicut consuetudo nostrorum est, ut Langobardus vel Romanus si venerit quod causam inter se habeant, observamus, ut Romanus populus successionem eorum iuxta suam legem habeant; similiter et omnes conscriptiones iuxta suam legem faciant et, quando iurant, iuxta suam legem iurent et, quando componunt, iuxta legem cui malum fecerint component; et Langobardos similiter convenit componere. De ceteris vero causis communi lege vivamus, quam dominus excellentissimus Karolus rex Francorum atque Longobardorum in edicto adiunxit.

invece qualcuno ha teso a tal punto nella sua superbia, che venga ucciso e giaccia insepolto; e né il suo signore né un suo congiunto cagioni per questo alcuna faida o provochi un'agitazione: e se lo ha fatto, venga segnalato come nemico nostro e del nostro popolo.

8. E infatti è stata fatta menzione da qualcuno nel placito, da noi tenuto lo scorso anno, ed è stato detto in quello stesso luogo, poiché ovunque appare manifestamente, riguardo al fatto che debba giurare il falso sia colui che si lancia in un'accusa sia colui che voglia difendersi, che è più opportuno, che si confrontino contemporaneamente sul campo con i bastoni,⁶⁵ piuttosto che commettano spergiuo.

9. Se qualche preposto o ministeriale ha concesso a qualcuno dei beni della chiesa, a cui egli deve provvedere, in forza di qualche titolo scritto, siccome ciò va a svantaggio della stessa chiesa, venga considerato un sacrilegio. Ugualmente circa quei beni che appartengono alla cosa pubblica, se il conte o il ministeriale della cosa pubblica li ha concessi a qualcuno, [ciò] venga considerato come un atto di infedeltà.

10. Piacque a noi secondo l'autorità dei santi padri, se qualcuno fosse a ragione scomunicato dal suo vescovo, non venga assolutamente accolto da nessuno, prima che in presenza del suo vescovo venga a restituire soddisfazione per la colpa.

11. E poiché vi sono alcuni, che vivendo nel nostro regno senza proprietà si sottraggono ai giudizi dei conti e non hanno beni o mezzi di sostentamento per i quali possono essere obbligati, perciò non cessano di commettere malvagità: riguardo a costoro a noi piacque, che quelli con cui sono visti risiedere o li consegnino o rendano ragione per le loro malefatte.

12. Che i matrimoni dei servi non vengano sciolti, nel caso essi avessero padroni differenti, ma nel medesimo matrimonio i servi continuino a prestare servizio ai loro padroni, in modo che quel matrimonio sia legale e per volontà dei loro padroni secondo [come recita] quel vangelo: «Ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi».⁶⁶

13. Se qualche moglie ha inteso confermare [come suo] un figlio o una sua figlia con qualche truffa davanti al vescovo, per questo suo inganno faccia penitenza, ma non venga separata dal suo uomo.

14. Com'è consuetudine presso di noi, se accade che Longobardi o Romani hanno una causa fra di loro, consideriamo, che i Romani abbiano l'eredità secondo la loro legge; e parimenti eseguano tutte le redazioni degli atti secondo la loro legge e, quando giurano, giurino secondo la loro legge e, quando pagano le composizioni, paghino a chi hanno fatto del male secondo la legge; e ugualmente si conviene che paghino i Longobardi. Per tutte le altre cause viviamo secondo la legge comune, che il signore eccellentissimo Carlo re dei Franchi e dei Longobardi ha aggiunto all'editto.

15. Neque decennii neque vicennii aut XXX annorum praescriptio religiosis domibus opponatur, set sola XL annorum curricula terminentur, non solum in ceteris rebus, set eciam in legatis et in hereditatibus.

16. Inter duos fratres anni curricula non computetur, sed semper equaliter dividant, quia de uno patre et matre nati sunt. Et haec curricula usque ad tertium sequantur gradum.

17. Praecipimus ut nemo usuras de aliqua causa exigere audeat. Quicumque hoc fecerit, bannum persolvat.

18. Si quis pro alterius debito se pecuniam suam promiserit redditurum, in ipsa promissione est retinendus.

19. Ut de eo qui se periuraverit, postquam poenitentiam egerit, inculpabilis esse videatur.

20. Quicumque res suas pro anima sua ad casam Dei aut ad parentes suos sive ad alios homines tradiderit et in hostem aut in servitium Dei iturus fuerit aut ad mortem traditus, si in ipso itinere aut de ipsa infirmitate mortuus fuerit, habeat ipse ipsas res cui traditae sunt. Et si mortuus non fuerit in ipso itinere aut de ipsa infirmitate, recipiat res suas quas tradiderit, si voluerit, et habeat in suo iure sicut antea habuit.

21. Ut nec episcopi nec abbates nec comites nec vicarii nec iudices nullusque omnino sub mali occasione vel malo ingenio res pauperum vel minus potentium nec emere nec vi tollere audeat; sed quisquis ex eis aliquid comparare voluerit, in publico coram idoneis testibus et cum rationibus hoc faciat. Ubi cumque autem aliquid inventum fuerit factum, hoc omnino emendetur per iussionem nostram.

22. Ut longa consuetudo, quae ad utilitatem publicam non impedit, pro lege servetur, et quae diu servatae sunt permaneant.

15. Non venga opposta contro le case religiose una prescrizione né di dieci né di venti e nemmeno di trent'anni, ma risolva la questione solo un periodo di tempo di quarant'anni, non soltanto per tutte le altre faccende, ma anche per le donazioni e le eredità.

16. Tra due fratelli non vengano valutati periodi di tempo di un anno, ma dividano sempre equamente, poiché nacquero da un solo padre e da una sola madre. E questi periodi di tempo seguano fino al terzo grado.⁶⁷

17. Ordiniamo che nessuno osi esigere usure per qualsiasi causa. Chiunque lo abbia fatto, paghi il banno.

18. Se qualcuno per il debito di un altro si è impegnato a restituire il proprio denaro, deve mantenere questa promessa.

19. Che, riguardo a chi abbia giurato il falso, dopo che abbia fatto penitenza, sia considerato non colpevole.

20. Chiunque abbia consegnato i suoi beni, per la sua anima, alla casa di Dio o ai genitori o ad altri uomini e si fosse recato all'esercito o al servizio di Dio e si sia esposto al pericolo di morte, se in quel viaggio e per quella malattia fosse morto, il destinatario abbia quei beni che sono stati consegnati. E se non fosse morto in quel viaggio o per quella malattia, riprenda i suoi beni che aveva consegnato, se volesse, e [ne] abbia in suo diritto come aveva prima.

21. Che né i vescovi, né gli abati, né i conti, né i vicari, né i giudici né alcuno in generale avendo l'occasione di far del male o mosso da cattiva ispirazione osi comprare o portar via con la forza le cose dei poveri o dei più deboli; ma chiunque voglia acquistare qualcosa da loro, lo faccia in pubblico davanti a testimoni validi e con fondate ragioni. Dovunque invece fosse scoperto qualche reato, ciò venga senza dubbio punito per nostro ordine.

22. Che l'antica consuetudine, che non contrasta l'interesse pubblico, sia osservata come legge, e continui ad essere a lungo osservata.

niunctione ad penitentiae recurrant medicamentum.

2. De illos homines qui aliquam incantationem vel divinationem agent vel his similia, quae in conspectu Dei abhominatio esse videntur, similiter inquirat unusquisque: ubi eos invenerint, non dimittat illos sine disciplina correptionis et faciant eos penitentiam agerent de has inlicitas presumptiones.

3. De pravos illos homines qui brunaticus colunt, et de hominibus suis subtus maida cerias incendunt et votos vovent: ad tale vero iniquitas eos remove faciant unusquisque; nisi voluerint ad ecclesia panem offerre, simpliciter offerant, non cum aliqua de ipsa iniqua commixtione.

4. Similiter inquirat unusquisque homines sibi commissos, ubi forsitan invenitur, ubi facte sunt inlicitas coniunctiones: ita ut qui uxorem consobrinum aut insobrinum suo uxorem duxisset, aut etiam qualibet parentem suam sibimetipsos uxorem copulasset, sine omnem moderatione eos ab invicem separentur, et eos ad penitentiae remedium faciat destinari.

5. Et hoc etiam scribimus, ut cunctis diligentes inquirat: ut si est homo uxorem habens, et supra ipsa cum alia adulterans et concubinam habuerint, a tali igitur inlicita perpetratio faciat eos cum omni sollicitudine separari.

6. Sic placuit domni regi, ut qui as nefandas criminas emendare de terminibus sibi commissis, ut diximus, emendare neglexerit, ut in sacro palatio widrigildum suum componat.

10. (98.) Capitulare italicum - 801

In nomine domini nostri Iesu Christi. Karolus, divino nutu coronatus, Romanum regens imperium, serenissimus augustus, omnibus ducibus, comitibus, gastaldiis seu cunctis rei publicae per provincias Italiae a nostra mansuetudine praepositis. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi DCCCI, indictione nona, anno vero regni nostri in Frantia XXXIII, in Italia XXVIII, consulatus autem nostri primo.

Cum Italiam propter utilitatem sanctae Dei ecclesiae ac provinciarum disponendarum venissemus, et multae atque diversae per urbes singulas ante conspectum nostrum quaestiones tam de ecclesiasticis quam publicis ac privatis rebus discuterentur, pleraque statim recitata ex Romana seu Langobardica lege competenti sententia terminata sunt, quaedam vero in

congiunzioni illecite, e facciano esse ricorso al rimedio della penitenza circa le sopra ricordate illecite congiunzioni.

2. Di quegli uomini che esercitano qualche incantesimo o predizione o simili, che al cospetto di Dio appaiono essere abominevoli, allo stesso modo ognuno informi: non appena vengano scoperti, non lasci andare quegli uomini senza la disciplina di una punizione e li facciano fare penitenza circa queste illecite pretese.

3. Di quegli uomini malvagi che praticano il *brunaticus* e procedono tra i loro uomini sotto i certi voti³⁹ e fanno dei voti: ognuno li faccia allontanare da una tale iniquità; ma qualora vogliano offrire pane alla chiesa, facciano semplicemente delle offerte, senza alcuna di quelle inique azioni.

4. Ugualmente ciascuno indagli gli uomini a lui affidati, se sono state commesse congiunzioni illecite, non appena sono per caso scoperte: così che chi abbia preso in moglie la moglie di un suo cugino o del figlio di un suo cugino, o anche in qualsiasi luogo si congiungesse con una sua parente come se fosse una moglie, senza alcuna indulgenza siano separati l'uno dall'altra, e vengano destinati al rimedio della penitenza.

5. E anche questo scriviamo, affinché tutti diligentemente indaghino: che se vi è un uomo che possiede una moglie, e oltre ad essa ha altre adulate e concubine, allora da una tale illecita azione li si faccia con tutta sollecitudine separare.

6. Così piacque al signore re, che chi, come abbiamo detto, abbia trascurato di punire questi crimini nefandi commessi nei propri confini, paghi il suo guidrigildo al sacro palazzo.

10. (98.) Capitulare italico - 801

Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. [Da] Carlo, incoronato per segno divino, detentore dell'autorità di Roma, serenissimo augustus, a tutti i duchi, conti, gastaldi e a tutti i preposti alla cosa pubblica nelle province d'Italia dalla nostra benevolenza. Nell'anno 801 dall'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, indizione nona, nell'anno trentatreesimo del nostro regno in Francia, ventottesimo in Italia, e anche nel primo del nostro consolato.

Sebbene fossimo venuti in Italia nell'interesse della santa Chiesa di Dio e per mettere ordine nelle province, e molte e differenti questioni in ogni città siano state discusse al nostro cospetto tanto di cose ecclesiastiche che pubbliche e private, e la maggior parte sono state risolte subito con sentenza adeguata emessa dalla legge romana o longobarda, ma [ve

nostri examinis arbitrium ad tempus dilata, quorum iudicialis sententia a legislatoribus aut penitus omissa est aut a posteris oblivioni tradita. Quocirca nos, considerantes utilitatem nostram et populi a Deo nobis concessi, ea quae ab antecessoribus nostris regibus Italiae in edictis legis Langobardicae ab ipsis editae praetermissa sunt, iuxta rerum et temporis considerationem addere curavimus, scilicet ut necessaria quae legi defuerant supplerentur, et in rebus dubiis non quorumlibet iudicum arbitrium, set nostrae regiae auctoritatis sanctio praevaleret. Capitula autem quae nobis addere placuit haec sunt.

1. De cartis donationum faciendis. Si quis Langobardus statum humanae fragilitatis praecogitans pro salute animae suae de rebus suis cartam donationis cuilibet facere voluerit, non, sicut actenus fieri solebat, ius sibi vendendi, commutandi et per aliam cartam easdem res alienandi reservet, set absolute faciat unusquisque de rebus suis quod velit, et noverit sibi a nostra auctoritate penitus interdictum duas de eadem re facere donationes, set postquam unam de rebus suis traditionem fecerit, aliam de ipsis faciendi nullam habeat potestatem: ita tamen, ut usum fructuum per precariam et res traditas usque in tempus diffinitum possidendi sit concessa facultas.

2. De haribanno. Si quis liber, contemta iussione nostra, caeteris in exercitum pergentibus, domi residere praesumpserit, plenum haribannum secundum legem Francorum, id est solidos sexaginta, sciat se debere componere. Similiter et pro contemtu singulorum capitulorum quae per nostrae regiae auctoritatis bannum promulgavimus, id est qui pacem ecclesiarum Dei, viduarum, orfanorum et pupillorum ac minus potentium intruperit, sexaginta solidorum multam exsolvat.

3. De desertoribus. Si quis adeo contumax aut superbus extiterit, ut, dimisso exercitu absque iussione vel licentia regis domum revertatur, et quod nos teudisca lingua dicimus herisliz fecerit, ipse ut reus maiestatis vitae periculum incurrat et res eius in fisco nostro socientur.

4. De latronibus. Si quis latronem morte dignum sibi ad occidendum traditum servaverit et vitam indigno concesserit, medietatem damni propter quod traditus est pro latrone componat. Et idem latro, si rursus in latrocinio fuerit comprehensus, quod prius debuerat, capitali sententia debitum exsolvat.

ne sono] alcune rinviate nel tempo al giudizio del nostro esame, la cui sentenza giudiziaria è stata o profondamente trascurata dai legislatori o abbandonata dai successori alla dimenticanza. Di conseguenza noi, considerando l'interesse nostro e del popolo a noi affidato da Dio, abbiamo avuto cura di aggiungere secondo la considerazione delle cose e del tempo, quelle questioni che sono state trascurate dai re d'Italia nostri predecessori negli editti della legge longobarda dagli stessi emanati, appunto perché quelle necessarie che mancarono alla legge vengano aggiunte, e nelle cose incerte non prevalga l'arbitrio di qualsiasi giudice, ma la sanzione della nostra regia autorità. Quindi i capitoli che a noi piacque aggiungere sono questi.

1. Della preparazione dei documenti di donazione. Se qualche longobardo meditando sullo stato di fragilità umana per la salvezza della sua anima ha voluto fare a qualcuno un documento di donazione dei suoi beni, non si riservi, come usava accadere fin ora,⁴⁰ il diritto di vendere, barattare e di cedere i medesimi beni per mezzo di un altro documento, ma ognuno faccia assolutamente ciò che voglia dei suoi beni [ricevuti in donazione], e gli [a chi ha donato] sia rinnovato interamente dalla nostra autorità il divieto di fare donazioni due volte del medesimo bene, ma dopo che abbia fatto cessione di uno dei suoi beni, non abbia alcun'altra facoltà di fare alcunché riguardo questi beni: tuttavia, sia concessa facoltà di possedere in usufrutto per mezzo di una precaria i beni ceduti fino a un tempo limitato.

2. Dell'*heribannum*. Se qualche uomo libero, in disprezzo del nostro ordine, fra tutti gli altri che devono avviarsi all'esercito, ha osato rimanere a casa, sappia di dovere pagare la composizione dell'intero *heribannum*, secondo la legge dei Franchi, cioè sessanta solidi.⁴¹ Ugualmente per il disprezzo di ciascun capitolo che per mezzo del banno della nostra regia autorità abbiamo promulgato, cioè chi abbia violato la pace delle chiese di Dio, delle vedove, degli orfani e dei bambini e dei più deboli, paghi l'ammenda di sessanta solidi.

3. Dei disertori. Se qualcuno ha avuto l'ardire di essere a tal punto ostinato e superbo, che, abbandonato l'esercito, fosse ritornato a casa senza ordine o autorizzazione del re, ha fatto ciò che noi in lingua tedesca chiamiamo *herisliz*,⁴² egli, in quanto colpevole di lesa maestà sia messo in pericolo di vita e i suoi beni siano confiscati.

4. Dei ladri. Se qualcuno ha salvato un ladro meritevole di essere messo a morte che gli era stato consegnato per essere ucciso, e gli ha concesso la vita di cui era indegno, paghi una composizione pari alla metà del danno per il quale gli era stato consegnato come ladro un ladro. E lo stesso ladro, se venisse di nuovo catturato mentre sta rubando, paghi il debito con la sentenza capitale, come già prima avrebbe dovuto.

5. De mancatione qualibet. Si quis alterum praesumptive sua sponte castraverit et ei ambos testiculos amputaverit, integrum wirigildum suum iuxta conditionem personae conponat; si virgam absciderit, similiter; si unum testiculum, medietatem solvat. Hoc de oculis, manibus et pedibus vel de lingua sancimus, ut, si unum eorum abscisum fuerit, medietas wirigildi, si ambo, integritas pro facti emendatione conponatur.

6. De aldiones. Aldiones vel aldianae ad ius publicum pertinentes ea lege vivant in Italia in servitute dominorum suorum, qua fiscalini vel lites vivunt in Francia.

7. De latronibus. Si quis furonem vel latronem comprehenderit et eum indemnem dimiserit neque illum ad praesentiam ducis aut comitis vel loci servatoris, qui missus comitis est, adduxerit, et de hoc facto vel nequitia posthac in praesentia iudicum convictus fuerit, ipse damni aestimationem pro quo fur vel latro comprehensus est conponere cogatur.

8. De servis fugacibus. Ubicumque intra Italiam sive regius sive ecclesiasticus vel cuiuslibet alterius hominis servus fugitivus inventus fuerit, a domino suo sine ulla annorum praescriptione vindicetur: ea tamen ratione, si dominus Francus sive Alamannus aut alterius cuiuslibet nationis sit; si vero Langobardus aut Romanus fuerit, ea lege servos suos vel adquirat vel amittat, sicut inter eos antiquitus est constituta.

11. (99.) Karoli M. capitulare missorum italicum - 806-810

1. De ordinatione ecclesiastica et restauracione ecclesiarum Dei, omnes generaliter bonam habeant providenciam.

2. Ut pacem et concordiam habeant ad invicem fideles nostri.

3. Quomodo marca nostra sit ordinata, et quid per se fecerunt confinales nostri specialiter istis preteritis annis.

4. De placito condicto ad marcam necesse est, ut omnimodis ex omni parte, sicut ordinatum fuerit, unusquisque conveniat.

5. De illis hominibus non recipiendis a marchionibus nostris, qui seniores suos fugiunt pro damna quae eis facta habent.

6. De pravis iudicibus, advocatis, vicedominis, vicariis, centenariis vel reliquis actoribus malivolis non habendis.

7. De liberorum hominum possibilitate: ut iuxta qualitatem proprietatis exercitare debeant.

5. Di una menomazione. Se qualcuno ha castrato un altro di sua spontanea volontà presuntuosamente e gli ha amputato entrambi i testicoli, paghi come composizione il suo intero guidrigildo secondo il rango della persona. E ugualmente, se gli ha tagliato il pene; se un solo testicolo paghi la metà. Riguardo agli occhi, alle mani e ai piedi oppure alla lingua stabiliamo che, se ne ha tagliato solo uno, venga pagata come composizione per la riparazione del reato la metà del guidrigildo, se entrambi, la totalità.

6. Degli aldî. Gli aldî e le aldie che appartengono al diritto pubblico vivono in Italia al servizio dei propri signori secondo quella legge, in cui vivono in Francia i *fiscalini* e i *lites*.⁴³

7. Dei ladri. Se qualcuno ha catturato un brigante o un ladro e l'ha lasciato andare indenne e non lo ha condotto alla presenza del duca o del conte o del custode del luogo, che è il *missus* del conte, e che viene quindi dimostrato colpevole per questo reato o per malvagità alla presenza dei giudici, egli sia costretto a pagare la composizione secondo la stima del danno per cui il brigante o il ladro è stato catturato.

8. Dei servi fuggiaschi. Ovunque in Italia sia stato scoperto un servo fuggiasco del re, della chiesa o di qualsiasi altro uomo, questi sia rivendicato dal suo signore senza alcuna prescrizione di anni: ma a questa condizione, che il signore sia franco, alamanno o di qualsiasi altra stirpe; se invece si trattasse di un longobardo o un romano, questi riacquisti o perda i propri servi secondo quella legge, che venne stabilita anticamente presso di loro.⁴⁴

11. (99.) Capitolare di Carlo Magno dei *missi* italicici⁴⁵ - 806-810

1. Tutti abbiano in generale benevola provvidenza nei confronti dell'organizzazione ecclesiastica e del ripristino delle chiese di Dio.

2. Che i nostri fedeli abbiano vicendevolmente pace e concordia.

3. In che modo sia ordinata la nostra marca, e cosa fecero per sé gli abitanti delle regioni nostre confinanti specialmente in codesti anni passati.

4. Di, come stabilito nel placito, è necessario che ciascuno, in qualsiasi modo e da qualsiasi parte, si raduni nella marca, come è stato ordinato.

5. Di quegli uomini, che fuggono dai loro signori a causa dei danni che hanno fatto loro, che non vengano accolti dai nostri marchesi.

6. Dei giudici malvagi, degli avvocati, dei visdomini, dei vicari, dei centenari⁴⁶ e di tutti i restanti agenti malevoli, che non debbano esserci.

7. Della possibilità degli uomini liberi: che secondo il valore della proprietà debbano servire nell'esercito.

8. Ut nullus consenciat suis hominibus ad male faciendum infra patriam; et de eo quod dicunt se non posse habere homines ad marcam defendendam, si eos bene dstringunt.

9. De vassis regalibus, ut honorem habeant et per se aut ad nos aut ad filium nostrum caput teneant.

10. De obsidibus: quod bene non custodiunt, et ab eis fugiunt.

11. De illis qui necessitatem paciuntur, ut meliorem habeant consolationem ad eorum iusticiam.

12. Ut per placita non fiant banniti liberi homines, excepto si aliqua proclamatio super aliquem venerit aut certe si scabinus aut iudex non fuerit; pro hoc condemnati illi pauperiores non fiant.

13. Ut haribannum aut aliquod coniectum pro exercitali causa comites de liberis hominibus recipere aut requirere non praesumant, excepto si de palacio nostro aut filii nostri missus veniat qui illum haribannum requirat.

12. (102.) Pippini capitulare italicum - 806-810

Incipit kapitula qualiter domnus rex ad placitum suum fidelibus suis ammonuit.

1. Volumus atque ammonemus, ut episcopi suum in omnibus iuxta vires peragere studeant ministerium in parrochiis eorum, et ut predicacionem et confirmationem ibidem expleant. Et ut de monasteriis que infra eorum parochia sunt vigilanter curent, ut canonici secundum canones, regulares secundum regulam vivant: et ubi aliter quam ordo poposcit invenerint, emendare studeant, et si emendare nequiverint, nobis renuntient.

2. Ut abbates qui monasteriis regularibus presunt, volumus atque iuvemus, ut secundum regulam vivant et doceant; et de subiectis de hoc quotquot illis et carnaliter et spiritualiter ministrare curent et vigilantiam habeant.

3. Ut abbates qui canonicam debent normam illis similiter suis provideant clericis, sicut ordo canonicus docet, et iuxta vires certent, qualiter ipse ordo ibidem servetur et officium debitum ipsi explere queant; et ubi opus est, sua monasteria emendare procurent. Et ut abbates monasteria sibi commissa magis frequentare delectent et suos clericos instruant, ut Dei servitium expleant et ordinem suum custodiant, quam per cetera delectamenta voluntatum saecularium vacare non sinant, nisi forte contingat eos

8. Che nessuno consenta ai suoi uomini di fare in patria del male; e riguardo coloro che dicono di non poter avere gli uomini per difendere la marca, se sono in grado di costringerli adeguatamente.

9. Dei vassalli del re, che detengano la carica e esercitino il comando da sé [rispondendone] a noi o a nostro figlio.

10. Degli assedi: quanto [alcuni] non difendono opportunamente, e [coloro che] fuggono da essi.

11. Di coloro che devono essere nutriti per necessità, che abbiano migliore consolazione alla loro giustizia.

12. Che per i placiti non vengano esentati gli uomini liberi, eccetto se qualche reclamo arrivi contro qualcuno o se sicuramente non si tratti di uno scabino⁴⁷ o di un giudice; e per questo non vengano colpiti i più poveri.

13. Che i conti non osino ricevere o richiedere l'*heribannum*⁴⁸ o qualcos'altro inerente alla questione del servizio militare riguardo gli uomini liberi, eccetto se viene un *missus* dal palazzo nostro o di nostro figlio che gli richieda l'*heribannum*.

12. (102.) Capitolare italico di Pipino - 806-810

Iniziano i capitoli così come il signore re ammonì al suo placito i suoi fedeli.

1. Vogliamo e ammoniamo, che i vescovi attendano in ogni cosa al compimento del proprio ministero nelle loro parrocchie secondo le [loro] forze, e che in quegli stessi luoghi adempiano alla predicazione e al conforto. E si prendano cura diligentemente dei monasteri che si trovano nelle loro parrocchie, affinché i canonici vivano secondo i Canonici e il clero regolare secondo la regola: e ove qualcuno che ha sfidato la norma sia stato scoperto, si preoccupino di punir[lo], e se non sono stati in grado di punir[lo], ce lo riferiscano.

2. Gli abati che sono a capo di monasteri regolari, vogliamo e ordiniamo, che vivano e istruiscano secondo la regola; e, riguardo tutti quanti i sottoposti di questo [l'abate], abbiano cura e attenzione di amministrare il corpo e lo spirito.

3. Che gli abati che devono a loro volta osservare la norma provvedano allo stesso modo riguardo ai loro chierici, come la regola canonica insegna, e si sforzino secondo le [proprie] energie, così come quella regola è nello stesso luogo rispettata e loro stessi possano adempiere all'obbligo dell'ufficio; e ove è necessario, abbiano cura di correggere i propri monasteri. E che gli abati abbiano il piacere di frequentare maggiormente i monasteri a loro affidati e di istruire i loro chierici, affinché adempiano al

15. (92.) Capitulare mantuanum primum,
mere ecclesiasticum - 813 Ian.

Placuit nobis Karolo gloriosissimi regis, ut vitia que nostris temporibus in sancta Dei aecclesia emersa sunt eradicentur et evellantur.

1. Volumus igitur, preordinante Domino, aecclesias nostras secundum auctoritatem canonum ordinare et ordinem clericorum disponere.

2. Monasteria que iam pridem regularia fuerunt, tam virorum quamque et puellarum seu que sub nostro regimine dominio site sunt, volumus ut secundum regulam disponantur et vivant. Et si abbates vel abbatisses sine regula vivere sue inordinate inventi vel invente fuerint, si correpti vel correpte emendare noluerint, abiciantur, et de ipsa congregatione, si digni inventi fuerint, abbas vel abbatissas eligantur; sin autem, aliunde: et de monasteriis regalibus similiter.

3. De senodochiis vero nobis pertinentibus, que bene ordinata sunt in ipso permaneant; que vero destructa sunt secundum qualitatem temporum ad priore cultum perducere cupimus, ut ibi pauperes Domini reficiantur: et per tales personas fiant ordinata qui ea iuxta Deum regant et de helemosynas pauperum nihil subtrahant.

4. De aecclesiis baptismalibus ita censemus, ut per presbyteros ordinate sint et nulla violentia aut superposita ab episcopis suis vel diminutionem de titulis patiantur, sed secundum canonicam institutionem et antiquam consuetudinem faciant.

5. Quando episcopus sua parrochia circat, non plus ab ea exigat vel capiat nisi secundum canones vel antiqua consuetudine, et oppressionem ab episcopis eiusdemque hominibus ipsa plebs non patiatur.

6. Ut tam episcopi quamque et presbiteri seu diaconi vel abbates et monachi nulla venatione per se facere praesumant aut ubi ipsi presentes sunt, neque ulla iocorum genera ante se fieri permittant que contra canonum auctoritate eveniunt.

7. De stipendiis quoque clericorum volumus, ut tam de reddito vel de oblatione fidelium pleniter secundum canones ipsi clerici habeant.

8. Ut prepositi cardinalium aecclesiarum obedientes sint episcopis suis, et episcopi eos ad suis aecclesiis vel ab aliis iustis utilitatibus expellere non praesumant absque culpa et iusta rationem, et nulla eis per violentia inponatur.

9. Propter ordinationes vel consecrationes presbyterorum ceterorum

15. (92.) Primo capitulare mantovano,
esclusivamente per gli ecclesiastici - gennaio 813

Piacque a noi Carlo illustrissimo re, che i mali che sono emersi nei nostri tempi dalla santa Chiesa di Dio vengano estirpati e sradicati.

1. Vogliamo quindi, come prestabilito dal Signore, ordinare le nostre chiese secondo l'autorità dei Canonici e fissare un ordine per i chierici.

2. I monasteri che già da tempo osservano la regola, tanto per uomini quanto per donne, che sono posti sotto il nostro governo, vogliamo che vivano e siano ordinati secondo la regola. E se abati o badesse sono scoperti o scoperte a vivere senza la regola, se non vogliono correggersi, vengano scacciati, e riguardo a quella congregazione, se vi si ritrovano persone degne, essi siano eletti abate o badessa; altrimenti [siano chiamati] da un altro luogo: riguardo ai monasteri regi ci si comporti allo stesso modo.

3. Degli xenodochi che certamente ricadono sotto la nostra giurisdizione e che rettamente osservano la regola, seguitino in questo modo; quelli che senza dubbio sono stati distrutti desideriamo ricondurli alla vita precedente, affinché i poveri di Dio là vengano confortati: e vengano regolati per mezzo di persone tali che li amministrino secondo Dio e non sottraggano nulla dall'elemosina dei poveri.

4. Delle chiese battesimali così decretiamo, che siano ordinate per mezzo di preti e che non subiscano alcuna violenza o prepotenza da parte dei loro vescovi o alcuna riduzione del loro titolo, ma agiscano secondo l'ordinamento canonico e l'antica consuetudine.

5. Quando un vescovo fa il giro della sua diocesi, non riceva o prenda da essa più di quanto previsto dai Canonici o dall'antica consuetudine, e la pieve stessa non subisca alcuna oppressione dai vescovi e dai loro uomini.

6. Che tanto i vescovi quanto i preti, i diaconi, gli abati e i monaci non osino esercitare alcuna attività venatoria o là dove essi sono presenti non consentano che si svolga davanti a loro alcun tipo di gioco, che risulti contrario all'autorità canonica.

7. Delle retribuzioni dei chierici vogliamo pure, che gli stessi chierici percepiscano completamente tanto dalle offerte che dalle oblazioni dei fedeli secondo i Canonici.

8. Che coloro che sovrintendono alle chiese principali siano obbedienti verso i loro vescovi, e i vescovi non osino scacciarli dalle loro chiese o da altri legittimi vantaggi senza colpa o giusta ragione, e nulla venga loro imposto con la violenza.

9. Per le ordinazioni e le consacrazioni dei preti e di tutti gli altri

mque clericorum nulla nos premia amodo accepturos promittimus, neque ab ipsis neque a parentibus vel amicis eorum, neque palam neque occulte.

10. Exenia vero quae aecclesiis noviter inposita sunt amputanda, et non maiora quam consuetudo fuerat accipienda censimus.

11. De decimis vero quae a populo in plebibus vel baptismalibus aecclesiis offeruntur nulla exinde pars maiori aecclesiae vel episcopo inferatur.

16. (93.) Capitulare mantuanum secundum, generale - 813 Ian.

1. Volumus primo, ut neque abbates et presbiteri neque diaconi et subdiaconi neque quislibet de clericis de personis suis ad publica vel secularia iudicia traantur vel dstringantur, sed a suis episcopis adiudicati iustitias faciant. Si autem de possessionibus, seu aecclesiasticis seu propriis, super eos clamor ad iudicem venerit, mittat iudex clamantem cum misso suo ad episcopum, ut faciat eum per advocatum iustitiam recipere. Si vero talis aliqua contentio inter eos orta fuerit que per se pacificare non velint aut non possint, tunc per advocatum episcopi, qualem iusserit ipse, causa ipsa ante comitem vel iudicem veniat, et ibi secundum legem finiatur, anteposito persona clericorum sicut dictum est.

2. Ut clerici seu monachi vagantes, sive de ipsa parrochia seu aliunde supervenientes, sine consensu episcopi a nemine suscipiantur.

3. Ut aecclesiae baptismales ab his qui debent restaurari et singulis, prout eius possibilitas fuerit restaurandi, mensura deputetur. Hoc ideo dicimus, quia in quibusdam locis quosdam per pecuniam consentientibus magistris se subtrahentes audivimus; omnes autem aecclesiasticos per ecclesie ministerium ordinari oportet.

4. Ut placita publica vel secularia nec a comite nec a nullo ministro suo vel iudice nec in ecclesia nec in tectis ecclesiae circumiacentibus vel coerentibus nullatenus teneantur.

5. Ut servi, aldiones, libellarii antiqui vel illi noviter facti, qui non pro fraude nec pro malo ingenio de publico se subtrahentes, sed pro sola paupertate et necessitate terram aecclesiae colunt vel colenda suscipiunt, non a comite vel a quolibet ministro illius ad ulla angaria seu servitio publico vel privato cogantur vel compellantur; sed quicquid ab eis iuste agendum est a patrono vel domino suo ordinandum est. Si vero de crimine

chierici promettiamo d'ora in poi di non accettare alcuna ricompensa, né da loro stessi né dai loro parenti o amici, né manifestamente né di nascosto.

10. I donativi che certo di recente sono stati imposti alle chiese devono essere eliminati del tutto, e decretiamo che non vengano ricevuti in misura maggiore di quanto previsto dalla consuetudine.

11. Riguardo le decime che sono offerte dal popolo alle chiese pievane e battesimali, nessuna parte di queste sia versata alla chiesa maggiore o al vescovo.

16. (93.) Secondo capitulare mantovano, per tutti - gennaio 813

1. Per prima cosa vogliamo, che né abati e preti né diaconi e suddiaconi né chiunque del clero e delle sue persone sia portato o costretto davanti alla giustizia pubblica o secolare, ma vengano giudicati dai loro vescovi. Se invece sulle proprietà della Chiesa o private, un accusatore si presenta al giudice contro di loro, il giudice mandi con un suo *missus* chi accusa dal vescovo, affinché gli faccia ottenere giustizia tramite l'avvocato. Se in verità fosse sorto un contrasto tra loro tale che non vogliano o non possano risolvere da sé, allora tramite l'avvocato del vescovo, che lo stesso abbia comandato, quella causa sia presentata davanti al conte o al giudice, e in quella sede sia definita secondo la legge, eccetto per le persone dei chierici come è stato detto.

2. Che i chierici o i monaci erranti, sia di quella stessa diocesi sia provenienti da altrove, non vengano accolti da alcuno senza il consenso del vescovo.

3. Che le chiese battesimali siano restaurate da coloro che devono [farlo] e l'entità [dei lavori] sia valutata dai singoli, secondo quale sia la loro capacità di restauro. Diciamo questo, perché in certi luoghi abbiamo udito che alcuni, dopo che i maestri avevano concordato un certo prezzo, si sono ritirati; è invece necessario che tutti gli ecclesiastici vengano ordinati per il ministero della chiesa.⁵⁶

4. Che le assemblee pubbliche o secolari non siano tenute in alcun modo dal conte o da un suo funzionario o dal giudice né in chiesa né sotto i tetti posti tutt'intorno o vicini alla chiesa.

5. Che i servi, gli aldî, i livellarii da molto tempo o creati recentemente, che si sottraggono ai pubblici doveri non per frode o per cattiva intenzione, ma solo per povertà e necessità, coltivano o si prendono per coltivare la terra della chiesa, non siano obbligati o costretti dal conte o da qualsiasi suo funzionario ad alcun servizio obbligatorio pubblico o privato; ma si deve disporre ciò che può essere preteso da loro legalmente

Opere citate	265
Indice dei nomi di persona e di luogo	275
Indice delle parole	279

Presentazione

di Stefano Gasparri

Negli ultimi decenni, i progressi compiuti dagli studi sull'età carolingia sono stati notevoli. Studiosi di molti paesi (soprattutto francesi e anglosassoni; qualche nome: Rosamund Mc Kitterick, Patrick Geary, Mayke De Jong, Janet Nelson, Chris Wickham, Régine Le Jan) hanno illuminato di luce nuova moltissimi aspetti della storia di questo periodo, spaziando dalla dimensione della cultura a quella della società, della politica, delle istituzioni, della religione, dell'economia. Neppure la storiografia italiana è rimasta immobile, basta a questo proposito rammentare gli studi di Giovanni Tabacco, Giuseppe Sergi e Paolo Delogu, ai quali si affiancano, sul versante della storia economica, i numerosi interventi di Vito Fumagalli e dei suoi allievi (Massimo Montanari, Bruno Andreolli), e su quello della storia della cultura i lavori di Girolamo Arnaldi.

Un quadro fortemente positivo, dunque. E tuttavia molto resta ancora da fare. Se c'è un'acquisizione che dovrebbe scaturire dagli sviluppi più recenti degli studi, infatti, è che una storia del periodo carolingio, al di là della retorica un po' troppo facile sul suo carattere "europeo", può essere scritta in modo approfondito solo in una dimensione regionale: si vedano, a titolo di esempio, i lavori di Julia M.H. Smith sulla Bretagna. Si tratta di una prospettiva che fatica ancora ad affermarsi definitivamente, se è vero che un volume recente, e di grande importanza, ha riproposto ancora – sia pure in un quadro di interventi molto aggiornati – una visione fortemente generalizzante dell'età carolingia, dove le realtà regionali sono confinate soprattutto nell'evoluzione politica, e per il resto (istituzioni, cultura, religione, economia) si offrono sintesi complessive (*The*

new Cambridge Medieval history, vol. II [c. 700-900], edit. by R. Mc Kitterick, Cambridge 1995). D'altro canto, però, il recente convegno di Lille del marzo 1997, su *La royauté et les élites laïques et ecclésiastiques dans l'Europe carolingienne* (i cui atti sono in corso di stampa), è stato totalmente strutturato su base regionale, pur senza rinunciare a momenti di confronto e di sintesi.

Uso con molta attenzione, come si vede, il termine "regionale", anziché "nazionale", così come evito l'aggettivo "europeo", riferito a questo periodo, e questo non per negare che entrambe le dimensioni, nazionale appunto ed europea, abbiano tracce o radici riscontrabili nella realtà carolingia, ma perché si tratta di definizioni che ci porterebbero fuori strada. Certo, una prospettiva sempre molto utile, anche se piuttosto battuta, rimane quella di vedere nell'impero carolingio la fase decisiva nella costruzione delle strutture portanti, comuni, dell'occidente medievale; in questo senso, con i Carolingi si chiuderebbe definitivamente il lungo periodo di trapasso fra antichità e medio evo. Ma in tutto ciò c'è ben poco di europeo nel senso attualizzante del termine. Inoltre, pur essendo vero che in età carolingia si pongono le basi per sviluppi importanti – come l'enucleazione dei due regni della Francia occidentale (Francia) e orientale (Germania) dal corpo dell'impero –, si tratta di processi che di nazionale hanno ben poco. Tuttavia, è indubbio che è proprio all'interno dei diversi *regna* che compongono l'impero che il mondo carolingio – dati ormai per acquisiti i suoi caratteri generali, ben indagati dalla storiografia – può essere ulteriormente studiato, con risultati interessanti che consentano di superare l'impostazione tradizionale, che tendeva ad estendere la realtà della Francia a nord della Loira (ed eventualmente della Germania renana) a tutto l'impero carolingio. Per fare un esempio puntuale, nella settimana di studio spoletina del 1979, dedicata a *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, l'importante relazione di Josef Fleckenstein (*Adel und Kriegertum und ihre Wandlung im Karolingerreich*) presentava un quadro uniformemente feudale dell'esercito carolingio che era ben lontano, ad esempio, dal rappresentare la realtà del *regnum Italiae*, uno dei grandi regni che componevano l'impero. Una diversità, quella italiana, che nasceva da una base costituita da una storia pregressa, pre-carolingia, che era molto differente per l'Italia rispetto alla Francia occidentale e orientale.

Questo lungo discorso serve per spiegare il senso dell'operazione culturale e scientifica che sta dietro l'edizione che è qui proposta dei capitolari italice: un senso che è precisamente quello di spingere verso studi centrati sull'età carolingia in Italia. I capitolari rappresentano infatti una fonte cui ormai (si veda il saggio di Claudio Azzara) si riconosce appieno quella specificità "regionale" alla quale facevamo cenno più sopra; e possono senz'altro costituire la base sulla quale costruire un profilo di storia politica, istituzionale, in parte anche sociale, come fa – offrendone un breve esempio – lo stesso Pierandrea Moro nel suo contributo. È solo dalla frequentazione assidua delle fonti italiane che si può partire per ricostruire la storia della parte centro-settentrionale della nostra penisola – quella appunto inclusa nel *regnum* di tradizione longobarda: molto diversa, infatti, è la storia del Mezzogiorno – durante il periodo carolingio: altrimenti, c'è il rischio concreto di scrivere sintesi premature e magari troppo affrettate, che diano valore generalizzante ai tanti studi di cui disponiamo sull'Italia carolingia, nonostante si tratti di lavori che sono ancora ben lontani dal consentirci di comporre un quadro complessivo sufficientemente approfondito.

Le lacune nelle nostre conoscenze su questo periodo della storia italiana sono infatti molte. Per colmarle, è certo importante l'utilizzo di fonti diverse da quelle classiche, quali ad esempio quelle fornite dall'evidenza archeologica – si pensi ai risultati ai quali sta pervenendo l'équipe italo-britannica, diretta da Richard Hodges, impegnata negli scavi di S. Vincenzo al Volturno –, a cui si tende a dare sempre più spazio nell'intera spanna temporale convenzionalmente indicata come "alto medio evo", costringendoci ormai sempre o quasi a combinare insieme fonti scritte e fonti non scritte. Ma non per questo si devono trascurare fonti all'apparenza più tradizionali: facciamo qualche esempio. Manca a tutt'oggi un'edizione critica (e uno studio approfondito) di una delle più importanti fonti narrative del periodo carolingio, il *Liber Pontificalis ecclesiae Ravennatis* di Agnello. Non è stata ancora eseguita una recensione completa dei documenti d'archivio del periodo, dall'800 in poi (fino a quella data infatti ci sono i volumi 28-40 delle *Chartae Latinae Antiquiores*), operazione che invece si preannuncia molto interessante non solo per il materiale che potrebbe direttamente fornire, ma anche perché consentirebbe di verificare l'impressione che si ricava da una cono-

scenza per il momento solo rapsodica della documentazione, e cioè il diverso (e più rado) ritmo di produzione archivistica, oltre che di conservazione, riscontrabile lungo buona parte del periodo carolingio, se confrontato con il periodo precedente.

In parte diversa si presenta la situazione delle fonti di carattere in senso lato giuridico, che in tempi recenti hanno conosciuto una nuova fortuna storiografica, come si vede ad esempio dalle due settimane spoletine del 1994 e 1996 su *La giustizia nell'alto medioevo*. Si tratta di testi che non possono essere più confinati in una prospettiva interpretativa aridamente storico-giuridica; al contrario si tratta di fonti importanti per la storia sociale dell'alto medio evo. Questo carattere lo hanno con tutta evidenza i placiti, ovvero i resoconti delle riunioni delle assemblee giudiziarie: e cioè è stato provato da numerosi e importanti lavori apparsi in questi ultimi anni, dal volume curato da W. Davies e P. Fouracre, *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, Cambridge 1986, che tuttavia non è specifico per l'Italia, ai lavori di François Bougard, questi al contrario tagliati sull'evoluzione della giustizia nel regno italico (in particolare *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1995 [Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 291]). Ma non è un caso che, accanto ai placiti (che hanno un ruolo centrale), ai diplomi regi e alla documentazione privata, Bougard utilizzi gli stessi capitolari, che rappresentano sì la "teoria legislativa", ma che sono al tempo stesso anche in stretta sintonia con l'evoluzione concreta della società e delle istituzioni, dato lo spunto quasi sempre molto concreto da cui prendono le mosse.

Quella che qui si fornisce è quindi l'edizione-traduzione di una fonte di primaria importanza per lo studio dell'alto medio italiano. E se la traduzione consentirà di accostarsi al testo anche a chi, come molti studenti universitari, non ha una preparazione linguistica sufficiente – del resto, lo stesso studio del latino classico serve a poco, da solo, per lavorare su fonti che sono state scritte con un codice linguistico profondamente diverso da quello classico –, d'altra parte la traduzione è, com'è ovvio, anche un'interpretazione: e da quest'ultimo punto di vista, grazie anche all'esauriente apparato di note, questo volume (come sottolinea a ragione Azzara nel suo contributo) costituirà un utile strumento di lavoro per gli stessi specialisti.

Cenni di storia dell'Italia carolingia

di Pierandrea Moro

Nell'inverno del 773-774 alle fortificazioni della Chiusa di San Michele, erette dai Longobardi a protezione dello sbocco della Val di Susa, si svolse l'evento militare decisivo per i destini politici dell'Italia degli ultimi due secoli del primo millennio. L'inusuale spedizione invernale dell'esercito di Carlo Magno¹ culminata nella battaglia vittoriosa contro le forze di re Desiderio alla chiusa, testimonia il precipitare di una crisi dalle radici lontane, dove i secolari insanabili contrasti tra la monarchia longobarda e il papato avevano trovato nell'espansionismo franco e nella strumentale alleanza tra i carolingi e la sede apostolica la loro definitiva risoluzione. La «copertura ideologica» offerta dalla Chiesa all'interventismo franco derivava da un lato dall'antica propensione dei Franchi ad agire all'interno degli schemi religiosi che avevano ereditato dalla tarda romanità cattolica² – divenendo così degli interlocutori sostanzialmente affidabili per il papato – dall'altro dal disegno pontificio tendente a costituire in Italia un proprio organismo politico autonomo,³ estendentesi su gran parte dell'area appenninica e adriatica, come si evince dalle trattative avvenute in Roma tra Carlo Magno e papa Adriano I, nella primavera del 774, mentre l'esercito franco assediava la capitale longobarda Pavia, che capitolerà nel giugno di quello stesso anno.

Nata con la forza delle armi, la dominazione franca sul *Regnum Italiae* non perse mai il suo carattere spiccatamente militare. Elemento di sostanziale novità rispetto alle precedenti invasioni ostrogota (489) e longobarda (569) – immigrazioni di popoli – fu l'im-

missione, da parte dei nuovi signori del regno, di limitati nuclei di armati nei principali centri nevralgici del paese, perseguendo una politica di controllo delle terre italiane conquistate, che si sviluppò anche attraverso la parziale sostituzione della vecchia classe dirigente longobarda con l'insediamento, nei maggiori centri del potere, di rappresentanti dell'aristocrazia carolingia.⁴ L'epurazione dei duchi longobardi a vantaggio dei conti franchi non fu infatti radicale. Le defezioni della nobiltà longobarda nei confronti della propria corona già da quando Desiderio si predisponesse alla difesa del regno – defezioni che risultarono determinanti per il rovescio militare longobardo – furono numerose, come del resto le sottomissioni dei duchi a Carlo Magno nei mesi immediatamente successivi alla sconfitta;⁵ inoltre la volontà della dinastia carolingia di mantenere una forte continuità nelle regioni un tempo parte integrante del regno longobardo determinò un atteggiamento non particolarmente punitivo nei confronti della nobiltà longobarda, che preservò oltre ad un ruolo di rilievo anche la propria legislazione, integrata via via, come vedremo, dai capitolari carolingi emanati o accolti dai re d'Italia che si sarebbero succeduti.

L'Italia franco-longobarda occupava territorialmente l'intero settentrione – con esclusione della laguna veneta –, la Tuscia, l'Emilia orientale e il ducato di Spoleto, mentre in quello di Benevento la dinastia longobarda di Arechi, presto autoelevatasi al rango principesco, intraprese un'immediata azione di resistenza alla sovranità carolingia, che costrinse Carlo Magno e suo figlio Pipino – re d'Italia dal 781 – prima e i loro successori poi ad una politica di compromessi tale da consentire al principato meridionale un percorso sufficientemente autonomo rispetto alle vicende del regno.⁶ Completavano la geografia politica dell'Italia ampie aree del Mezzogiorno, con Venezia e la Sicilia, in mani bizantine e i territori soggetti, pur nel riconoscimento dell'autorità del sovrano carolingio, al papato quali l'Esarcato, la Pentapoli e il Patrimonio di San Pietro.

I primi provvedimenti assunti da Carlo Magno – di cui abbiamo scarsissime informazioni – furono probabilmente indirizzati al consolidamento della conquista delle nuove terre.⁷ Peraltro, la prima disposizione di legge in nostro possesso – il capitolare, datato 20 febbraio, è del 776⁸ – è sufficientemente esplicitiva dello stato

di emergenza e del clima politico del regno nei primi mesi di dominazione franca. Obiettivo della corona era quello di ripristinare la corretta pratica economica degli anni antecedenti al conflitto, invalidando i più recenti contratti di servitù, le vendite e le donazioni forzose.⁹ La guerra aveva evidentemente causato un vuoto di potere amministrativo consentendo abusi e facili arricchimenti da parte di *potentes*, certamente longobardi, ai danni delle classi meno abbienti. Vedere nell'emanazione di questi capitoli di legge un rapporto di causa o di effetto con la sollevazione dei duchi longobardi del nord-est, guidati da Rotcauso duca del Friuli, avvenuta in quello stesso anno e sedata da Carlo Magno con le armi e grazie ad alcune concessioni,¹⁰ è molto difficile, sicuramente, però, si trattava di ordinanze che potevano rappresentare una minaccia per la base patrimoniale di parte della nobiltà longobarda. Due sono comunque gli elementi rilevanti che emergono dal capitolare: l'attenzione del sovrano ai destini dei più umili – costanti saranno sempre nelle disposizioni i richiami del re quale difensore dei deboli – che si configura, in quest'ambito, quasi come una politica «sociale» di ricerca di consenso presso l'ampia fascia dei *pauperes*;¹¹ e il diverso trattamento, rispetto ai laici, riservato alle donazioni in favore di luoghi religiosi, che venivano, qui, soltanto sospese.

Appare quindi evidente fin dai primi interventi legislativi il forte legame tra la monarchia e i vertici religiosi, testimoniato anche dalla lettera di Carlo Magno indirizzata in Italia negli anni 779-780 – cronologicamente il secondo capitolare a noi pervenuto –, che, nell'ambito di un'iniziale estensione al *Regnum Italiae* delle disposizioni in vigore nel regno franco, richiamava tutti i funzionari carolingi ad un fermo rispetto delle prerogative ecclesiastiche.¹² Strumento di governo di fondamentale importanza nell'organizzazione dello stato franco, il rapporto tra il re e i vescovi e gli abati, oltre ad inquadrarsi nel ruolo del sovrano, dal significato profondo, di difensore della sede apostolica e della religione cattolica, consentiva un capillare controllo di tutti i pubblici ufficiali del regno da parte delle più alte cariche ecclesiastiche, la cui fedeltà alla corona era garantita, e ricompensata, da numerose immunità.¹³ Affinché i vescovi e gli abati fossero in grado di svolgere questo compito "istituzionale" la politica dei sovrani franchi, da Carlo Magno in poi, fu sempre tesa a far sì che la vita dei religiosi nei

monasteri, nelle campagne e nelle città si svolgesse secondo le regole dettate dai Canonici e, di conseguenza, nel pieno rispetto delle gerarchie ecclesiastiche. A leggere i capitolari la situazione in Italia, sotto questo aspetto, doveva presentarsi decisamente problematica, vista l'eccezionale quantità di capitoli di legge che hanno per oggetto, nelle più svariate circostanze pubbliche e private, il monito del re al ripristino della regola canonica. Questo grande sforzo legislativo di sostegno all'attività dei vescovi – dagli stessi vescovi spesso promosso nelle sinodi preparatorie alle disposizioni di legge¹⁴ – percorse senza sosta tutta l'età carolingia, «caratterizzandola come una grande dominazione ecclesiastica, integrata e protetta da un apparato di capi militari e di guerrieri di professione, postisi a suo servizio e a sua difesa, dal re fino all'ultimo dei vassalli».¹⁵

Nel ventennio che precedette l'incoronazione imperiale del Natale dell'anno 800 si assiste alla progressiva estensione al *Regnum Langobardorum* della legislazione e delle istituzioni franche, con particolare riferimento a quanto previsto dalle norme del Capitolare generale di Herstal promulgato nel 779,¹⁶ unitamente ad una sempre maggiore «visibilità», in quanto autorità emanante le ordinanze, del titolare della corona, Pipino, nato nel 777 e secondogenito dei tre figli maschi di Carlo Magno avuti da Ildegarda. Con l'immissione di rappresentanti dell'aristocrazia franca – e in un secondo tempo anche alamanna e burgunda – l'innovazione più importante fu la graduale affermazione del *vassaticum*, del rapporto cioè di vassallaggio che legava al re i suoi *fideles*, che gli dovevano un servizio militare permanente, presto applicato anche ai Longobardi. Questo vincolo, che era la base del reclutamento dell'esercito carolingio e costituiva la fonte della sua straordinaria potenza,¹⁷ si configurava come una forma di commendazione dove, com'è noto, una persona si sottometteva ad un'altra con un atto che creava un dovere reciproco di assistenza: vale a dire, nel caso più alto, il re garantiva la sua protezione in cambio dell'obbedienza e delle prestazioni militari del vassallo. Lo sviluppo in Italia delle clientele franche tuttavia non eliminò affatto le consuetudini longobarde le quali mantennero a lungo la tradizione del sistema militare fondato, non sul vincolo personale, ma sul possesso patrimoniale.¹⁸ Del resto l'estensione dell'istituto del *vassaticum* dai vassalli del re ai *liberi homines* a loro collegati non deve far pensare

ad una società italica del tutto pervasa da una rete di vincoli personali: la vita quotidiana, infatti, per la maggior parte della popolazione continuava a svolgersi nell'ambito delle forme più tradizionali di subordinazione, sia nel caso di uomini liberi che di servi.

Già nel 796, allorché Pipino su ordine di re Carlo mosse contro gli Avari con un esercito reclutato in Italia, il funzionamento della leva militare doveva aver raggiunto un sufficiente grado di efficienza. Le stesse numerose, quanto infruttuose, campagne militari intraprese da Pipino contro Grimoaldo di Benevento dopo la morte del padre di questi, Arechi, avvenuta nel 787, testimoniano come il giovane figlio di Carlo Magno potesse disporre a pochi anni dalla conquista franca del *Regnum* di una certo seguito militare locale. Il 787 è anche l'anno della definitiva sottomissione alla dinastia carolingia di Tassilone duca di Baviera, a cui buona parte dell'aristocrazia longobarda aveva guardato come ultima speranza di resistenza ai nuovi dominatori, e della conduzione in Francia, in prigione, da parte di Carlo Magno di alcuni membri di quella stessa aristocrazia, mentre due anni più tardi il duca longobardo di Spoleto Ildeprando veniva sostituito dal conte franco Winigis, ulteriore tassello della politica di normalizzazione franca nell'area italica. Il tenore dei capitolari emanati in quegli anni¹⁹ riflette fortemente il momento politico di svolta in cui alla sicurezza dei confini si era potuta aggiungere una buona serenità interna.

Nell'ambito dei rapporti fra la corona e il papato l'elezione al soglio pontificio nel 795 di Leone III, uomo di bassa estrazione sociale e fortemente contrastato dalla nobiltà romana, accelerò il compimento del processo ideologico e politico teso alla consacrazione di re Carlo quale imperatore romano protettore della Chiesa. Nel 799, infatti, Leone III venne aggredito e imprigionato dai suoi avversari politici e, dopo essere stato liberato dal duca Winigis di Spoleto e condotto a Padernborn in Sassonia presso Carlo Magno, il papa poté fare rientro in Roma solo grazie alla protezione armata franca. La messa di Natale dell'anno 800 alla presenza del sovrano fu l'occasione più propizia al compimento del disegno: Carlo – giunto a Roma ufficialmente solo per giudicare il comportamento del pontefice – veniva proclamato imperatore e augusto da parte di Leone III, che abbandonava con questo gesto ogni velleità di piena autonomia politica nel proprio «stato», riconosceva la su-

premaia dell'imperatore e poteva così garantirsi la permanenza sul soglio pontificio.

L'incoronazione determinò necessariamente una svolta nei rapporti franco-bizantini. L'espansione carolingia in Occidente e il sempre più stretto legame tra il papato e Carlo Magno avevano più volte provocato la reazione diplomatica di Bisanzio, che vedeva via via sempre più seriamente minacciato il suo ruolo di guida politica della cristianità. Nonostante il Concilio di Nicea avesse nel 787 condannato le tesi iconoclaste ricomponendo la frattura ideologico-religiosa fra Oriente e Occidente, la parificazione dell'autorità di re Carlo con quella del *basileus* (che era tale nei fatti ben prima dell'anno 800) mantenne un livello costante di tensione nei rapporti franco-bizantini, giacché alla corte di Costantinopoli l'elevazione al titolo imperiale di Carlo non poteva che essere accolta come un'usurpazione. Per il mondo altomedievale era inconcepibile che potessero coesistere due imperi; di conseguenza l'incoronazione del sovrano franco rappresentò nella sfera politica una vera e propria rivoluzione che, dopo il fallimento nell'802 del progetto matrimoniale fra Carlo Magno e l'imperatrice di Bisanzio Irene, destituita da Niceforo, produsse una contrapposizione fra Oriente e Occidente, che sanzionava, preparata da un processo secolare, una divisione irreversibile.²⁰

E fu proprio nel delicatissimo quadro politico del dualismo imperiale che si giocò, nel primo decennio del IX secolo, il destino di Venezia. La collocazione geografica e il forte sviluppo economico-politico di quegli anni fecero dell'area lagunare venetica – al tempo stesso irrinunciabile dominio per Bisanzio e preda ambitissima dell'espansionismo franco – il centro dello scontro. Le lotte intestine conseguenti all'assunzione del titolo dogale da parte di Obelerio e di suo fratello Beato (coreggente), entrambi esponenti del partito filo-franco, vennero risolte dal diretto intervento delle due potenze imperiali: Pipino re d'Italia morì nell'809 con un esercito verso la laguna, ma venne sconfitto, o quanto meno respinto, dalla flotta bizantina comandata dal duca Paolo di Cefalonia che incrociava da tempo, preventivamente, nell'alto Adriatico. L'accordo che ne seguì, ratificato nell'812 ad Aquisgrana, impegnava Carlo Magno – a cui veniva peraltro riconosciuto il titolo di imperatore – a rispettare la sovranità bizantina su tutta l'area venetica.

Il destino di Venezia era così segnato: superato il rischio di finire inglobata in un impero energico e vicino, la confermata, ma lontana, sovranità bizantina le avrebbe in seguito permesso di conseguire il suo straordinario sviluppo verso Oriente e la sua per secoli incontrastata egemonia marittima.²¹

L'iniziativa politica di Carlo Magno nei primi anni d'impero ebbe come obiettivo, nei confronti dell'Italia, il definitivo assetto amministrativo del *Regnum*: i vassalli regi e i funzionari di origine franca divennero sempre più numerosi e ai duchi longobardi del nord Italia succedettero gradatamente nobili franchi, che abbandonarono il titolo di duca per chiamarsi, invece, conti. La forte attività legislativa imperiale degli anni 802-803 e 805 ebbe riflessi importanti in quella italiana per quanto concerne l'introduzione di nuove figure istituzionali, come nel caso del Capitolo dei *missi*²² (emanato tra l'806 e l'810). Questi ultimi erano vassalli *dominici* e grandi ecclesiastici, che inviati nelle nuove terre conquistate svolgevano un ruolo di collegamento tra la corona e i funzionari pubblici là residenti, garantendo un'attività ispettiva e di controllo fondamentale per tutta la struttura amministrativa dell'impero.²³ Scelti via via con il passare degli anni sempre più fra i personaggi dotati di maggiore patrimonio, e quindi meno corruttibili, delle varie regioni dell'impero, i *missi* finirono per divenire soprattutto i rappresentanti degli interessi locali presso la corona. Nello stesso Capitolo dei *missi* vi è anche il primo riferimento italico agli avvocati,²⁴ vale a dire a quei funzionari laici, scelti dai prelati in accordo con i conti, incaricati della gestione giudiziaria e amministrativa dei beni di proprietà di enti ecclesiastici. La necessità di difendere le terre ecclesiastiche, sempre più vaste e ricche per effetto di numerose donazioni, dai pesanti interventi degli ufficiali pubblici determinò l'incremento delle concessioni immunitarie nei confronti dei beni detenuti da monasteri e abbazie. La conseguente impossibilità per gli ufficiali regi di penetrare nei territori immuni consentì agli avvocati – la cui carica, in origine temporanea, si fece in seguito ereditaria – di aumentare in misura considerevole il proprio peso sociale.

Con la *Divisio regnorum* dell'806, documento che più di altri ignorando l'idea di unità imperiale pose l'accento sulla concezione tipicamente patrimoniale del potere presso i Franchi, Carlo Magno

aveva stabilito i termini della sua successione, confermando l'Italia, con la Baviera, a Pipino e assegnando a Ludovico l'Aquitania e la Guascogna, mentre al primogenito Carlo era riservato tutto il regno dei Franchi e il titolo stesso di imperatore. Ma l'8 luglio dell'810, all'età di 33 anni Pipino moriva, lasciando per erede un solo figlio, Bernardo, che dovette attendere la dieta di Aquisgrana nel settembre dell'813 – dove l'unico figlio superstite di Carlo Magno, Ludovico, venne proclamato imperatore – per essere designato re d'Italia.

L'anno 813 fu, per l'impero, un anno denso di attività politica e legislativa. Furono tenute due grandi diete ad Aquisgrana, una in primavera e l'altra come detto in settembre, e ben cinque concili dove i termini della discussione tra i vescovi di Francia vennero stabiliti direttamente da Carlo Magno attraverso un'*admonitio* a tutti preventivamente inviata.²⁵ Gli ultimi due capitolari emanati in Italia durante il governo di Carlo Magno²⁶ rappresentano quindi da un lato un richiamo alla più recente legislazione imperiale, cioè a quanto discusso e disposto durante l'anno nelle sinodi francesi, dall'altro – in quanto è evidente la natura episcopale dell'autorità emanante – la volontà dei vescovi italici di rivolgersi al nuovo re d'Italia Bernardo, attraverso la redazione di un programma – i due capitolari hanno il carattere di rubriche²⁷ – in difesa delle proprie istanze all'inizio di un nuovo periodo di regno e soprattutto, nel delicato momento del trapasso dall'impero di Carlo a quello di Ludovico il Pio. Carlo Magno morì, infatti, il 28 gennaio dell'814.

L'ingerenza del nuovo imperatore Ludovico nell'azione di governo del *Regnum* del giovane nipote Bernardo si fece subito sentire: chiamato per ben due volte nell'814 e nell'815 al di là delle Alpi per prestare giuramento di fedeltà allo zio, Bernardo venne anche inviato a Roma per indagare sui nuovi tumulti scoppiati contro papa Leone III – sicuramente promossi dagli stessi gruppi familiari artefici della rivolta del 799 – e sedati da quest'ultimo con estremo vigore e in piena autonomia, ignorando cioè quella tutela imperiale che avrebbe invece dovuto riconoscere al sovrano carolingio. Un momento di pacificazione venne trovato nell'816, quando, morto Leone, venne eletto al soglio pontificio Stefano IV, un membro dell'aristocrazia romana rappresentante del partito avverso al vecchio pontefice, che cautamente raffreddò le spinte auto-

mistiche della nobiltà romana, recandosi accompagnato dallo stesso Bernardo a Reims, dove consacrò imperatore Ludovico.²⁸ Ma il pontificato di Stefano IV durò solo pochi mesi, trovando il papa improvvisa morte nel gennaio dell'817. Nel medesimo anno venne promulgata l'*Ordinatio imperi*, «atto parallelo alla *Divisio regnorum* dell'806»,²⁹ dove si stabiliva la divisione, alla morte di Ludovico, dei domini franchi tra i tre figli di quest'ultimo: Lotario, il primogenito, Pipino e Ludovico. L'assenza di Bernardo nell'*Ordinatio imperi* – il territorio italico era stato infatti destinato a Lotario, insieme al titolo imperiale –, probabilmente motivata dal desiderio di escludere dall'eredità una linea di parentela non diretta e dalla volontà di legare il *Regnum* dove si trovava la sede apostolica al detentore del titolo imperiale, procurò la reazione del giovane re d'Italia, che non tardò ad esprimere comportamenti tali da far risultare evidenti le sue aspirazioni all'indipendenza del proprio regno.³⁰

In ambito ecclesiastico la rivolta di Bernardo si tradusse nello scontro tra due diverse concezioni circa l'assetto politico dell'impero carolingio. Il giovane re venne sostenuto nella sua azione dall'arcivescovo di Milano Anselmo e da quello di Cremona Wolfoldo, entrambi interpreti della tradizione franca che considerava i territori dell'impero patrimonio della dinastia regia, che vedevano quindi in Bernardo il legittimo erede della corona italiana. Per contro, il vescovo di Verona Ratoldo, fedele ad un programma istituzionale fondato sull'unità imperiale intesa come espressione politica dell'unità ecclesiastica, divenne il più fiero avversario di Bernardo, denunciandone la congiura all'imperatore Ludovico. Convocato presso l'imperatore per giustificarsi, Bernardo venne imprigionato e accecato, morendo di lì a poco, nell'818, per la tortura subita, mentre la repressione degli ecclesiastici ribelli venne affidata – con evidente cautela per la sacralità dei prelati – ai vescovi fedeli all'imperatore, che deposero dai rispettivi sogli metropolitani sia Anselmo che Wolfoldo.³¹

Avuto il governo dell'Italia, Lotario scese nella penisola solo nell'autunno dell'822 facendosi quindi consacrare re a Roma da papa Pasquale I nel settembre dell'823. Il breve e contrastato regno di Bernardo e la tardiva discesa del nuovo titolare della corona dovevano avere prodotto un vuoto di potere con pesanti ricadute sia sull'ordine pubblico sia sui rapporti economico-civili della po-

polazione dei territori italici. Ne fanno fede le disposizioni di legge (le prime, considerando i codici a noi pervenuti, dopo una decina d'anni di mancanza legislativa) emanate, con evidente motivo di urgenza, da Lotario negli anni 822-823,³² soprattutto dalla corte regia di Corteolona, e che spaziano da ogni campo del diritto civile al ripristino delle antiche consuetudini. È interessante notare, inoltre, come in quest'ambito venga introdotto per la prima volta anche in Italia il concetto franco di "difesa del paese" (*lantweri*), in base al quale la mancata risposta alla chiamata generale alle armi in caso di invasione nemica in una delle zone dell'impero – le scorribande saracene sulle coste italiche cominciavano evidentemente a destare più di un allarme – veniva punita con la pena capitale.³³

Alla morte di Pasquale I, l'elezione di papa Eugenio avvenuta senza la previa consultazione imperiale provocò nel novembre dell'824 la dura risposta di Lotario, con l'emanazione di un provvedimento, la *Constitutio romana*, che sottometteva di fatto qualsiasi futura elezione papale alla ratifica imperiale, attraverso il giuramento di fedeltà a Ludovico e a Lotario.³⁴ La disposizione, oltre a proibire disordini e intromissioni esterne durante le procedure di elezione, ordinava che i *missi* regi e i giudici controllassero e riferissero sul comportamento della popolazione romana e dettava le precise parole del giuramento di fedeltà che ogni elettore del papa avrebbe di lì in avanti dovuto pronunciare. Un intervento, come si vede, molto forte e probabilmente anche influenzato dall'affermazione a corte, dopo la morte del grande riformatore ecclesiastico di Ludovico il Pio, Benedetto d'Aniane, di Adalardo e di suo fratello Wala, convinti assertori del primato imperiale.³⁵

L'attenzione di Lotario per i problemi del *Regnum* proseguì con vigore anche nell'825. La ricca produzione legislativa di quell'anno fu rivolta al consolidamento della normativa militare, che, come si è detto, rappresentava uno dei cardini della dominazione carolingia. Il capitolare preparatorio della spedizione in Corsica contro i Saraceni promulgato dalla corte regia di Marengo e i successivi emanati da Corteolona³⁶ offrono un quadro sufficientemente chiaro circa il sistema di reclutamento in Italia a cinquant'anni dalla conquista carolingia. I vassalli regi erano divisi in tre diverse categorie, composte, la prima, dagli *austaldi* – coloro che servivano a palazzo –, che godevano della completa esenzione dal servizio

militare, la seconda dai vassalli residenti nelle loro proprietà e la cui esenzione o mobilitazione doveva essere singolarmente valutata, la terza, infine, da chi risiedeva su benefici regi, indistintamente obbligato a partire. I restanti *liberi homines* idonei alla guerra facevano invece parte di due grandi gruppi formati, l'uno, da chi era in grado, per capacità patrimoniale, di armarsi da solo, l'altro, da chi necessitava di un *adiutorium* per poter servire nell'esercito. Il complesso sistema dei "paganti e partenti" – due o più uomini liberi (paganti) concorrevano al costoso approvvigionamento di guerra di un altro libero (pagante e partente)³⁷ – si innestava quindi nella tradizione longobarda di reclutamento fondata sul possesso, che mezzo secolo dopo la sconfitta di Desiderio manteneva intatta la sua validità nella società italica dei liberi.

Sempre nell'825, il costante problema della corretta pratica della dottrina ecclesiastica, così importante per il buon funzionamento delle istituzioni del regno, venne affrontato da Lotario con particolare energia, promuovendo una grande campagna di insegnamento dottrinale – probabilmente non solo ecclesiastico – obbligatorio. A Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza e Cividale vennero allestite scuole dove dovettero recarsi, da ogni centro vicino, tutti i religiosi comandati.³⁸

Il rimaneggiamento dell'*Ordinatio imperi* operato da Ludovico il Pio a Worms nell'829 in favore del futuro Carlo il Calvo, suo ultimogenito nato dalla seconda moglie Giuditta di Baviera, distolse Lotario dalle questioni italiche costringendolo a impegnarsi nella difesa delle sue prerogative dinastiche. Le alterne vicende della sua lotta contro il padre e i fratelli Pipino e Ludovico lo riportarono più volte in Italia in un forzato isolamento politico.³⁹ I due capitolari emanati dal re nell'832 offrono in verità un quadro nuovamente sconcertante della situazione del regno. Nonostante la precedente azione del sovrano, crimini, rapine, saccheggi e congiure dovevano verificarsi in numero impressionante; l'oppressione sui liberi meno abbienti era all'ordine del giorno, mentre la falsificazione delle monete, il non rispetto delle unità di misura nel commercio e la piaga dell'usura trovavano largo spazio nell'attività economica.⁴⁰

Lotario riassunse l'iniziativa politica nell'833, varcando nuovamente le Alpi a capo di una nuova ribellione dei figli di Ludovico il Pio, che in un'assemblea di vescovi a S. Medardo di Soissons

venne deposto, tornando però sul trono solo pochi mesi dopo. La morte di Pipino nell'838 riavvicinò Lotario al padre, che lo reintegrò nei suoi diritti con il nuovo atto di divisione emanato a Worms l'anno seguente. La mancanza in Italia di fonti e di disposizioni regie a cavallo tra il terzo e il quarto decennio del secolo dimostrano quanto fosse ormai altrove il centro d'interesse del titolare della corona del *Regnum*, che concesse comunque nell'840 la promulgazione del famoso quanto importante *pactum* con Venezia. L'atto, stipulato per regolare le più diverse questioni in materia giudiziaria, commerciale, militare e di esercizio pacifico delle normali attività quotidiane tra i venetici e le popolazioni italiche con essi confinanti,⁴¹ testimonia l'accresciuto ruolo politico acquisito da Venezia – provincia bizantina, ma qui in grado di svolgere, attraverso il suo doge Pietro Tradonico, un'azione diplomatica del tutto autonoma – e la capacità dei venetici di promuovere un accordo che, se da un lato consentiva all'impero carolingio la sistemazione di un'area di confine tradizionalmente critica, dall'altro garantiva a Venezia alcuni privilegi indispensabili alla vita della sua popolazione e un'ampia libertà di traffico e di commercio nei territori del Regno italico. Il documento rappresenta, inoltre, la conferma di quanto i confini dell'Italia altomedievale fossero caratterizzati da una forte permeabilità delle pratiche economiche e sociali di genti appartenenti a sfere politiche diverse, ma use ad una comune “antica consuetudine”.⁴²

Nel giugno dell'840 moriva Ludovico il Pio. I conseguenti conflitti tra i figli dell'imperatore deceduto sfociarono, dopo la sconfitta militare patita da Lotario a Fontenoy (841), nella cosiddetta spartizione di Verdun dell'agosto 843 in cui l'Italia con Roma e la dignità imperiale (oltre ad un'ampia regione compresa tra il Reno, le Alpi, la Mosa e la Schelda) erano assicurate a Lotario; la Baviera, la Sassonia e la Francia orientale con Worms, Magonza e Spira a Ludovico – perciò detto, dagli storici moderni, il Germanico –; la Francia occidentale fino ai Pirenei a Carlo il Calvo.

L'invio in Italia, da parte di Lotario, del figlio Ludovico nell'844 portò sulla scena politica della penisola l'esponente carolingio che più di ogni altro avrebbe dedicato la propria vita alla cura e al governo del *Regnum Italiae* e all'affermazione su di esso dell'autorità ereditata dall'avo Carlo Magno.⁴³

Le intenzioni di Ludovico II appaiono chiare fin dai primi atti legislativi, che si tradussero nella richiesta ai vescovi italici di relazionare ampiamente la corona intorno ai diversi aspetti della vita religiosa e laica del regno: un'informativa generale, quindi, indispensabile al nuovo re per conoscere il proprio dominio e intervenire, dove necessario, dopo quattro anni di vacanza del potere regio.⁴⁴ La risposta ufficiale dei vescovi venne fornita alla corona nel corso di una apposita sinodo tenuta a Pavia. La puntualità e il dettaglio con cui vennero discussi gli argomenti sollecitati dal re e i suggerimenti proposti dagli stessi vescovi al sovrano attraverso numerosi riferimenti a capitolari emanati in precedenza danno, per lo meno in questo caso, la forte sensazione di una notevole efficacia dell'applicabilità e della circolarità, in ambiente italico, delle disposizioni di legge carolingie.⁴⁵ Dal tenore di quanto relazionato risulta, inoltre, evidente come il primato dei vertici religiosi nell'esercizio del potere in Italia, fino ad allora cardine del sistema di dominio carolingio, apparisse alla metà del IX secolo ormai decisamente compromesso. Per voce di tre delle massime autorità ecclesiastiche del regno – l'arcivescovo di Milano, il patriarca di Aquileia e il vescovo di Ivrea – venne elevato, dopo aver espresso una doverosa autocritica per il cattivo comportamento di più di un vescovo, un preciso atto d'accusa nei confronti di tutti quei laici, in particolare conti e *vassi dominici*, che avevano via via esteso la propria base di potere opprimendo le classi più umili, ma soprattutto usurpando pesantemente alcune prerogative episcopali, come la nomina dei preti responsabili delle pievi o la riscossione delle decime, e provocando così pericolosi conflitti istituzionali nell'ambito dell'amministrazione del regno.

Re d'Italia dall'844, incoronato imperatore da papa Leone IV a Roma nell'850, infine unico titolare della corona imperiale dopo la morte del padre, Lotario I, nell'855, Ludovico fu l'inevitabile erede delle crisi dinastiche che da quarant'anni agitavano i domini carolingi. In pratica privato di ogni autorità sui territori d'oltralpe da parte dei fratelli, Lotario II re di Lorena e Carlo re di Provenza, e dello zio Carlo il Calvo, Ludovico II visse la sua intera esperienza di monarca sul suolo italico, dovendo affrontare unitamente ad antichi problemi, come il complesso rapporto impero-papato – reso ancora più difficile dalla costante presenza in Italia dell'imperato-

re –, o la irrisolta questione di un Mezzogiorno in mani longobarde e bizantine, nuove situazioni di crisi che minacciavano l'integrità del regno, come il grande potere, ormai consolidato sul territorio, delle maggiori famiglie marchionali e comitali franche o gli stanziamenti saraceni in più aree della penisola, che avevano trasformato le incursioni musulmane da fatti episodici a flagello endemico per le popolazioni italiane.

Trent'anni di grande impegno quindi, con uno sforzo complessivo su più fronti anche se purtroppo avaro di successi concreti, come nel caso della forte pressione esercitata per anni sul soglio pontificio in modo da condizionarne l'operato, ma che trovò nella volitiva personalità di papa Niccolò I (858-867) un antagonista in grado di preservare sempre la funzione universale del papato contro ogni tentativo di ridurne il ruolo a quello di semplice guida di una Chiesa franca imperiale.

Fedele alla tradizione carolingia della corte itinerante, Ludovico II percorse di continuo la penisola. Le fonti normative confermano la grande attenzione del sovrano per le condizioni generali del proprio regno: il ripristino e la manutenzione delle infrastrutture, soprattutto quelle relative alla viabilità,⁴⁶ il cui funzionamento era vitale sia per i collegamenti economici che per quelli militari – accanto alla ricostruzione dei ponti viene anche ordinata la costituzione di una flotta per la difesa delle coste⁴⁷ –, vennero perseguite con energia, mentre i capitoli di legge emanati per denunciare, intimandone la fine, le oppressioni e i danni causati dai *potentes* e dai loro armati alla popolazione rurale rendono con efficacia il clima di una società dove il ceto dominante esercitava ormai un potere sul territorio ben superiore a quello consentito dalla titolarità delle cariche. Originati per lo più dai membri del *comitatus* che aveva seguito Lotario I in Italia, gruppi parentali franchi dotati di una vastissima base patrimoniale si erano con il tempo affermati nelle diverse regioni italiane, come ad esempio gli Attonidi nell'Italia settentrionale, i Guidoni e gli Adalberti al centro, gli Unrochingi nella marca di confine per eccellenza quella del Friuli.⁴⁸ Ciò che emerge dai Capitolari è soprattutto la preoccupazione della corona per la diffusa disponibilità di armati da parte dei grandi signori fondiari – vale a dire per la formazione di autonome clientele militari –, fenomeno che, sottraendole l'esclusiva del recluta-

mento militare, primo strumento nel mondo carolingio del potere regio, si configurava come una formidabile forza disgregatrice dell'intero organismo istituzionale.

Ma l'azione centrale dell'imperatore fu senza dubbio la sua politica di intervento nel Mezzogiorno, dove la volontà di riaffermazione dell'autorità imperiale su un'area di persistente autonomia longobarda e di tenace influenza bizantina si fondeva con il profondo senso di Ludovico per il proprio ruolo di difensore della cristianità contro le minacce dei pagani. Già nel triennio 846-49 si impegnò nel principato di Benevento per la liberazione della capitale occupata dai Saraceni e per imporre la pace, nella guerra civile per la successione al vertice dell'antico ducato longobardo, ai due pretendenti Radelchi e Siconolfo, pace che però rese la situazione di quella regione ancor più composita provocando la nascita dei due principati distinti di Benevento e di Salerno. Dall'866, con la grande spedizione⁴⁹ che consentì all'esercito cristiano guidato dall'imperatore la conquista dopo cinque lunghi anni della città di Bari, da tempo sede di un emirato arabo, Ludovico concentrò ogni sua energia nel sud, restando però alla fine coinvolto in un infido gioco di alleanze, che gli costò l'affronto della cattura da parte del principe di Benevento Adelchi (871). La prigionia dell'imperatore durò solo 40 giorni, ma il colpo inferto al suo prestigio fu probabilmente molto grande: oltre al fallimento complessivo del rinnovato espansionismo carolingio nel Meridione, tutta l'azione di governo del sovrano dovette in pratica spegnersi, e non è forse un caso se non ci sia pervenuta nessun'altra sua disposizione di legge cronologicamente posteriore al Capitolare per il reclutamento dell'esercito dell'866.

Morto Ludovico II senza eredi maschi nell'875, il *Regnum Italiae* visse l'epilogo dell'impero sotto il debole governo dei due ultimi esponenti della dinastia carolingia che assunsero il titolo imperiale – Carlo II il Calvo (875-877) e Carlo III il Grosso (879-887) –, i quali, schiacciati dalla vigorosa politica autonoma dei grandi nobili di Francia e di Germania, non poterono impedire in alcun modo il crollo, estrema conseguenza dell'insolubile contraddizione tra la concezione franca dell'impero inteso come patrimonio della dinastia regia e l'idea di unità imperiale espressione politica di una superiore unità ecclesiastica, via via formatasi con l'azione e le conquiste di Carlo Magno.

Per quanto riguarda il *Regnum*, l'associazione della corona italica a quella imperiale non aveva consentito negli ultimi travagliati anni dell'impero, contrariamente a quanto invece avvenne – sia pure in modo molto diverso – nelle altre regioni al di là delle Alpi, l'affermazione di un forte potere locale capace di sostituirsi, all'indomani della caduta dell'ultimo sovrano carolingio, alla vecchia autorità centrale, impedendo sul proprio territorio il verificarsi del disordine istituzionale e il proliferare delle concorrenze dei poteri. Si apriva così per l'Italia, dopo l'888, un tormentato secolo di incessanti lotte per il conseguimento del titolo regio – a cui restava legata l'investitura imperiale – fra potenti italici e pretendenti d'Oltralpe e di nuove incursioni saracene, alle quali si aggiunsero quelle ben più terribili degli Ungari, favorite entrambe da un quadro politico profondamente caratterizzato dalla crisi delle autorità e dalla complessiva decadenza delle strutture pubbliche caroline.

Note

1. Sul rapporto fra le stagioni e l'attività di guerra in età altomedievale, cfr. Cardini 1981, pp. 245-291.
2. Tabacco 1979, p. 139.
3. Capitani 1988, p. 105.
4. Tabacco 1979, pp. 137 sgg.
5. La sottomissione meglio documentata è quella di Ildeprando duca di Spoletto: cfr. Gasparri 1983a, pp. 113-115.
6. Per la storia del ducato, poi principato, beneventano v. Falkenhausen 1980, pp. 251-321.
7. Cfr. Manacorda 1968, pp. 36-37.
8. Per i problemi di datazione cfr. *ibidem*, pp. 37 sgg.
9. V. il Capitolare n. 1.
10. Sulla ribellione v. Moro 1995, pp. 32-35.
11. Sui *pauperes* cfr. Le Jan 1997; sul concetto altomedievale di *paupertas* v. Ortalli 1993, p. 106 e bibliografia corrispondente.
12. V. il Capitolare n. 2.
13. V. ad esempio il cap. 8 del Capitolare n. 6;
14. Cfr. Azzara, in questo stesso volume, pp.
15. Tabacco 1979, pp. 157-158.
16. *Capitulare Haristallense*, in *MGH, Legum sectio II, Capitularia Regum Francorum*, I, a cura di A. Boretius e V. Krause, 1883, n. 20 e, in questo volume, i Capitolari nn. 3-9.
17. Per tutti gli aspetti militari della società carolingia si rimanda a Ganshof 1968.
18. Gasparri 1986, *passim*.
19. Cfr. i nn. 6-7 e 9.
20. Cfr. Ostrogorsky 1968, pp. 166-169.
21. Cfr. Moro 1997, p. 44 e bibliografia corrispondente.
22. Cfr. il n. 11.
23. Sulle differenze nella struttura istituzionale carolingia in rapporto alle diverse aree regionali dell'impero v. il saggio di Werner 1980.
24. In realtà già nella forma longobarda del Capitolare di Herstal (779) si fa menzione degli *advocati*, cfr. in appendice il cap. 9.
25. I concili si tennero a Magonza, Reims, Tours, Arles e Châlons-sur-Saône: cfr. Manacorda, p. 124.
26. Vedi i nn. 17 e 18.
27. Vedi, più avanti, Azzara.
28. Cfr. Capitani 1988, p. 124.
29. *Ibid.* p. 125.
30. Sulla figura di Bernardo, la sua ribellione e le conseguenze sui vertici ecclesiastici italici v. Jarnut 1989 e Noble 1974.
31. Cfr. Tabacco 1993, pp. 186-188.

32. Cfr. i Capitolari nn. 20-23.
 33. Cfr. il cap. 18 del Capitolare n. 21 e Moro 1995, p. 19.
 34. Cfr. il Capitolare n. 24.
 35. Adalardo e Wala, entrambi ecclesiastici, erano figli di Bernardo, fratello minore di Pipino il Breve.
 36. Cfr. i nn. 25 e 27-28.
 37. V. Contamine 1986, pp. 44-45.
 38. Cfr. il cap. 6 del n. 26.
 39. Cfr., per i rapporti tra Lotario e il Regno Italico, Jarnut 1990.
 40. Cfr. i nn. 31 e 32.
 41. Sul *pactum Lothari* vedi Moro 1997, pp. 47-53. Il *pactum Lotharii* è edito in *Capitularia regum Francorum* cit., II, 1890-97, n. 233, pp. 130-135.
 42. Cfr. Gasparri 1995, p. 16.
 43. Cfr., per un quadro politico-ideologico del regno di Ludovico II, Delogu 1968.
 44. Cfr. il n. 35.
 45. Cfr. il n. 36. Su questo argomento cfr. Nelson 1990 e Bougard 1995, pp. 24-29.
 46. Cfr. il cap. 5 del n. 38 e il cap. 8 del n. 39.
 47. Cfr. il cap. 6 del n. 38.
 48. Sulle grandi famiglie franche dell'Italia carolingia cfr. il classico Hlawitschka 1960 e sul particolare caso dei Supponidi v. Fumagalli 1976, pp. 103-123.
 49. Cfr. il n. 45.

I capitolari dei Carolingi

di Claudio Azzara

La definizione di capitolare

Con il termine “capitolare” si identifica, secondo l’efficace definizione offertane da Arnold Bühler, «un atto giuridico dell’impero carolingio, il quale – venendo steso per iscritto – è di regola suddiviso in articoli. Esso è emanazione di un sovrano con la partecipazione dei grandi (*capitula regum*), tra i quali figura in particolare l’episcopato, oppure di un vescovo per la propria diocesi (*capitula episcoporum*), e ha come scopo quello di far conoscere delle misure legislative o amministrative».¹ In età carolingia il vocabolo venne a rivestire, dunque, il senso di “editto”, o di “decreto”, come appare sin dal proemio del capitolare di Herstal, emanato da Carlo Magno nel marzo del 779: «anno feliciter undecimo regni domni Karoli gloriosissimi regis in mense Martio factum capitulare».² Gli atti dei re merovingi non erano designati con siffatto termine, venendo piuttosto indicati, di volta in volta, da epiteti quali *carta*, *decretum*, *edictum*, *praeceptum*, *actum*, *pactus*, *constitutio*, tipici del vecchio lessico giuridico romano.³ In epoca pre-carolingia, *capitulare* si trova raramente e con impieghi eterogenei. Così, se in un passo di Gregorio di Tours, verso la fine del VI secolo, il sostantivo era applicato a un registro per il calcolo e la riscossione delle imposte, nell’Italia dell’VIII secolo esso veniva piuttosto a designare un atto d’accusa:⁴ il tratto comune a casi tanto diversi sembra essere soltanto la ripartizione del testo in questione in vari capitoli, articoli, titoli (*capitula*). *Capitulum* aveva, del resto, una

matrice peculiarmente ecclesiastica, essendo proprio delle disposizioni deliberate nei concili; è probabile che esso sia stato gradualmente recepito dalla terminologia laica per le analogie percepite tra le sinodi della Chiesa e le assemblee laiche in cui venivano promulgati i precetti dei sovrani.⁵ Un precedente dell'uso di *capitulare* quale sinonimo di editto pare riscontrarsi soltanto nel proemio delle leggi del re longobardo Astolfo, nel primo anno del suo regno (750), laddove egli dichiarava di voler aggiungere nuovi *capitula* all'editto dei suoi predecessori: «previdimus enim, ut, cum edictus langobardorum antiquorum regum precessorum nostrorum fuerat institutus, paruit in eius volumine adaugeri et in capitulare affigere».⁶ Dal regno di Carlo Magno sino a quello di Ludovico il Pio (e poi anche con i successori di quest'ultimo) *capitulare* si fissò quale termine abituale e caratteristico per designare le leggi dei sovrani carolingi (anche se non scomparvero del tutto nelle fonti del tempo occasionali ricorrenze di altre denominazioni, quali *edictum*, *decretum*, *constitutio*, *praeceptum*); in un senso tale, a contraddistinguere, cioè, in modo peculiare ed esclusivo la normativa carolingia, recepisce ed utilizza il vocabolo anche la moderna critica storica e storico-giuridica.⁷

I capitolari, così definiti, si discostano dalle vecchie leggi di stirpe di tradizione germanica, raccolte di usi nazionali queste ultime, laddove i primi costituiscono piuttosto una legislazione regia, che, nel mondo franco, anche precarolingio, trova il proprio fondamento nel principio del potere di banno del re, vale a dire del potere riconosciuto al sovrano di «dare ordini e di farli eseguire coattivamente, infliggendo a chi non li eseguisse o vi trasgredisse una multa, cioè una sanzione pecuniaria»;⁸ proprio avvalendosi del potere di banno, i re franchi pretesero di emanare provvedimenti di carattere normativo, e non più meramente esecutivo.⁹ Resta inteso, che i capitolari non scalarono in alcun modo le leggi di stirpe, ma si affiancarono ad esse, interagendo con le medesime, per dare vita ad un sistema normativo di carattere «bipolare», il che, più in generale, appare essere un «fenomeno costante nella storia antica del diritto».¹⁰ Correlata con tale ordinamento fu l'introduzione del principio della personalità del diritto, che solo in età carolingia fece la sua piena comparsa, in senso proprio: mentre le leggi di stirpe rimasero in qualità di norme speciali e personali, la legislazione dei

sovrani carolingi venne a porsi, in via esclusiva, come fonte generale e territoriale.¹¹ Recenti linee di ricerca tendono a modificare ulteriormente, peraltro, l'accezione di «legge personale» in rapporto al mondo carolingio, indicando il valore territoriale-regionale, più che etnico, di questa: al singolo individuo, cioè, si applicava non tanto la legge «nazionale» della stirpe alla quale egli era riconosciuto appartenere, quanto, piuttosto, quella della provincia in cui era nato, anche quando egli si trovasse ad agire al di fuori di essa.¹²

La classificazione dei capitolari

La massa di capitolari carolingi a noi pervenuta, che rappresenta solo una parte di tutti quelli effettivamente emanati dai sovrani, viene convenzionalmente classificata secondo categorie ispirate a criteri diversi, per lo più relativi al contenuto delle singole norme. Tale classificazione venne in larga misura introdotta già dalle prime raccolte di capitolari, a partire dal IX secolo, ed è ora correntemente accolta e impiegata dalla moderna scienza storico-giuridica.¹³ Una prima grande distinzione, operata già al tempo di Ludovico il Pio (ad esempio nella celebre collezione di Ansegiso)¹⁴ separa i *capitularia ecclesiastica* da quelli *mundana*, ossia quelli pertinenti in modo specifico la materia ecclesiastica e la vita dei membri del clero da tutti gli altri, di argomento puramente «laico»; essa è solo in parte soddisfacente, in quanto una notevole quantità di disposizioni non sono in realtà inscrivibili, a rigore, né in un ambito né nell'altro, poiché affrontano argomenti che non concernono in modo esclusivo i soli laici o i soli ecclesiastici. I capitolari di quest'ultimo genere sono perciò indicati spesso come *mixta*.¹⁵ Del resto, è ben noto come sia assai difficile, più in generale, poter scindere in modo netto la sfera laica da quella ecclesiastica nelle istituzioni e nell'ideologia stessa dell'impero carolingio.¹⁶

La grande famiglia dei *capitularia mundana* viene a sua volta suddivisa in almeno tre sottoripartizioni, anche queste risalenti, in prima istanza, all'età di Ludovico il Pio.¹⁷ Innanzitutto, sono distinguibili i *capitula legibus addenda*, vale a dire le disposizioni che

dovevano aggiungersi a uno o più codici delle leggi nazionali, per apportarvi modifiche o integrazioni; quindi, i *capitula per se scribenda*, provvedimenti autonomi, non collegati alle leggi nazionali, che trovavano in se stessi la propria ragione. Infine, vi erano i *capitula missorum*, cioè le istruzioni dirette ai *missi* (che potevano essere dei laici o degli ecclesiastici), inviati dai sovrani carolingi nelle diverse province dell'impero, con compiti vari, di natura giudiziaria, amministrativa, ispettiva.¹⁸ Il carattere e i contenuti dei *capitula missorum* sono in genere assai disuguali, potendo essi riportare vere e proprie norme di valore generale oppure provvedimenti *ad hoc*, per casi specifici e limitati; la natura transitoria di gran parte di tali disposizioni potrebbe concorrere a spiegare il fatto che si sia conservato un numero complessivamente ridotto di *capitula missorum*.¹⁹ Anche questa classificazione, di natura eminentemente tecnica e forse ascrivibile ad un qualche intento di ordinamento sistematico della materia giuridica durante il regno di Ludovico il Pio,²⁰ appare peraltro incapace, per la propria rigidità, di comprendere tutti i *capitula*, molti dei quali si configurano piuttosto, ancora una volta, come *mixta*.

La produzione dei capitolari

I capitolari erano emanati dagli imperatori carolingi nel corso dei placiti, assemblee che vedevano riuniti insieme con il sovrano i grandi dell'impero, laici ed ecclesiastici. Durante il placito, al monarca venivano sottoposte questioni e problemi di diversa natura, di carattere generale o, più sovente, assai specifico e circoscritto, la cui risoluzione era rimessa al suo volere. Con ogni probabilità, un apposito *consilium* doveva anteriormente preparare una sorta di "ordine del giorno", con la lista dei temi da portare in discussione. Al cospetto del placito (il cui ruolo effettivo nel processo di formazione concreta della norma rimane difficilmente apprezzabile), avveniva la promulgazione della legge ad opera dell'imperatore e, al chiudersi dell'assemblea, si procedeva a stendere un elenco di articoli (*capitula*), che i *missi* e i conti avevano l'obbligo di diffondere e di far applicare nei diversi territori dell'impero. L'effettiva conoscenza a livello locale dei deliberati dei placiti doveva essere

autentica e capillare, indipendentemente dai modi in cui tali deliberati giungevano nelle province, fosse cioè per mezzo di testi scritti portati con sé dai conti o trasmessi dai *missi*, oppure grazie a forme di conservazione mnemonica, orale, da parte dei conti stessi di quanto essi avevano udito nel placito.²¹

I preamboli dei capitolari fanno frequentemente ricorso al concetto di *consensus* generale prestatto dai *fideles*, cioè dai partecipanti al placito, quale atto della massima importanza per il perfezionamento del processo di formazione e di applicazione della norma, quasi una «garanzia supplementare d'obbedienza alle sue prescrizioni», nelle parole del Ganshof.²² In verità, per quanto sia innegabile che, specie dalla metà del IX secolo, nella teoria politica e nella prassi, emerga in misura crescente l'idea di una collaborazione, di una consultazione, – che rimane peraltro assai difficile da ricostruire nei suoi termini reali – tra il sovrano e l'aristocrazia, laica ed ecclesiastica, un'incidenza concreta nella creazione dei capitolari sembra essere stata esercitata, di fatto, esclusivamente dall'elemento episcopale.²³ Il capitolare derivava comunque tutto il proprio vigore dal solo potere regio, dal banno del monarca, e l'autentica, esclusiva, fonte della legge non era l'atto scritto che dal placito poteva scaturire, quanto la voce stessa del sovrano, amplificata poi per tutto l'impero. La promulgazione orale rimaneva essa stessa costitutiva di diritto: il *verbum regis* era la condizione necessaria dell'accettazione della legge a livello generale (*promulgatio*), così come quello dei conti, o dei *missi*, lo era a livello locale (*adnuntiatio*). L'elemento fondamentale – come ribadito ancora di recente dal Bougard – era la lettura pubblica dei testi; si può credere, addirittura, che molte disposizioni dei sovrani carolingi fossero trasmesse solo per via orale, senza che si avvertisse affatto il bisogno di una loro redazione per iscritto.²⁴

Oralità e scrittura nella redazione dei capitolari

Gli studi che, soprattutto in anni recenti, si sono accumulati, in discreta copia, circa il nesso esistente tra oralità e scrittura nel processo di promulgazione dei capitolari²⁵ tendono a dimostrare, in modo abbastanza uniforme, come in realtà le due sfere non siano

da percepire quali contrapposte tra loro (né si debba ritenere che l'una escludesse l'altra), ma come esse fossero partecipi, piuttosto, di un medesimo sistema, in cui coesistevano e si succedevano organicamente la formazione orale delle deliberazioni all'interno del placito, la redazione scritta dei *capitula* prodotti e la *promulgatio-adnuntiatio*, nuovamente orale, degli stessi.²⁶ Verosimilmente, tutto questo implicava anche una serie di mediazioni linguistiche, tra il latino del testo scritto e il volgare eventualmente adoperato nella lettura pubblica.²⁷

La permanenza di un forte peso dell'oralità non significa, comunque, che l'epoca carolingia non si sia configurata, nel suo insieme, come età di intenso ricorso alla documentazione scritta, che conobbe anzi, proprio in questo periodo, una diffusione senza precedenti, proponendosi quale strumento privilegiato in ambito giuridico e amministrativo e per la comunicazione tra il potere centrale e gli organismi periferici.²⁸ Si trattava non solo del riconoscimento da parte del potere pubblico della superiore efficacia del mezzo scritto nelle varie espressioni dell'attività di governo, ma, in modo più ampio, di una generale, nuova, disponibilità da parte dell'intero ceto dirigente dell'impero nei riguardi delle attività della scrittura e della lettura; dal che discendeva non solo una specifica attitudine per il documento, ma anche la tendenza (almeno in rapporto alle epoche immediatamente precedenti) ad assumere proprio la capacità di leggere e di scrivere fra i tratti in grado di connotare e distinguere l'*élite* dominante.²⁹

I capitolari italici

Oltre ai criteri ricordati sopra, di natura contenutistico-morfologica, un ulteriore, significativo, elemento di distinguo nella classificazione dei capitolari è costituito dalla valutazione delle diverse aree geografiche cui si applicavano i vari testi normativi, molti dei quali erano riferiti a zone precise e delimitate dell'impero. In particolare, si possono separare dagli altri quei capitolari che erano destinati in modo specifico al *Regnum Langobardorum* e che vengono correntemente indicati come "italici". Nel regno trovavano applicazione, infatti, sia le disposizioni di carattere generale, vale-

voli per tutto il territorio dell'impero, sia una normativa emanata dai sovrani carolingi espressamente per l'Italia, con riferimento a situazioni concrete, locali.³⁰ Beninteso, la legislazione dei re franchi si affiancava nella penisola al tradizionale *corpus* normativo di matrice longobarda, tanto vigoroso da proporsi quasi come una legge territoriale.³¹ È del tutto probabile che almeno durante i regni di Carlo Magno e di Ludovico il Pio abbiano trovato applicazione in Italia la massima parte dei *capitula* pubblicati, magari nel tempo volti in una versione adattata alla realtà italiana, cioè in una cosiddetta *forma langobardica*.³² La moderna critica ha in generale insistito sulle resistenze opposte dall'aristocrazia del regno all'introduzione nella penisola dei capitolari pubblicati nelle diete franche, di carattere generale, senza l'approvazione di un'assemblea italiana, e questo soprattutto con il progressivo indebolirsi dell'autorità della dinastia carolingia, dopo la morte di Carlo Magno; ciò si sarebbe tradotto in una ridotta applicazione in Italia delle norme di carattere generale (o, almeno, in un loro forte "adattamento" alla tradizione giuridica longobarda), sin dall'epoca di Ludovico il Pio, e in misura crescente con i suoi successori.³³ Anche in questo campo, così come in molti altri, è toccato soprattutto al recente lavoro di François Bougard di rimettere in discussione vecchie interpretazioni, notando come, in realtà, la ricezione in Italia delle leggi dei Carolingi sostanzialmente non si sia espressa affatto in termini eccezionali rispetto a quanto avvenuto nel resto dell'impero, pur fatta salva la nota specificità, politica e giuridica, del *Regnum*.³⁴

Nel mese di febbraio dell'832, Lotario fu indotto a convocare a Pavia una dieta, al fine di procedere a una revisione completa dei capitolari emanati da Carlo Magno e da Ludovico il Pio, per individuare quelli validi per il regno d'Italia; ne nacque così una raccolta, nota come *Capitulare Papiense*, la quale si pose a sua volta, con ogni probabilità, quale punto di partenza per la costituzione di una collezione successiva, che prese il nome di *Capitulare Italicum*.³⁵ Il *Capitulare Italicum*, iniziato forse tra la fine del IX e la metà del X secolo, venne compilato su iniziativa privata, quasi sicuramente a Pavia: esso raccoglieva un totale di 352 *capitula* di Carlo Magno, Pipino, Ludovico il Pio e Lotario, cui se ne aggiunsero 9 di Guido di Spoleto assieme a 22 costituzioni di Ottone I, Ottone III, Enrico I, Corrado il Salico e Enrico II, fino all'anno

1054.³⁶ La raccolta era presumibilmente destinata, in origine, ad un uso di scuola (il Merkel pensò di identificare il suo anonimo autore in un maestro pavese), ma acquistò ben presto una larghissima diffusione, venendo adottata nell'uso pratico, tanto da ricavare autorità dall'impiego che ne facevano i pubblici poteri stessi. Essa, peraltro, è gravata di numerose omissioni e inesattezze, a riprova della sua genesi non ufficiale: trascura capitoli pur riferiti all'Italia, ne data altri in modo errato o li attribuisce a sovrani diversi dal loro vero promulgatore, accoglie materiale di dubbia autenticità. Considerato per lungo tempo una fonte autonoma, il *Capitulare Italicum* venne in seguito aggiunto ai codici all'Editto longobardo, come sua continuazione: si venne così a formare un unico *corpus* di leggi di tradizione longobardo-franca, da Rotari (643) a Enrico II (1054), noto alla moderna critica con il nome di *Liber Papiensis* (*Liber legis Langobardorum*, nei manoscritti). Prodottosi forse già nella seconda metà del X secolo, il *Liber Papiensis* (verosimilmente da intendere più come una categoria che come uno specifico testo materialmente esistente) rimase in vigore fino alla metà del XII secolo, quando fu sostituito da una nuova raccolta, la cosiddetta *Lombarda* (*Liber Longobardae*) – anch'essa frutto del lavoro di un privato giureconsulto e pensata inizialmente per le scuole – la cui caratteristica era di ordinare la materia non più in ordine cronologico, bensì sistematico. La *Lombarda* ebbe un'enorme fortuna, rimanendo in uso, per talune materie, addirittura fino al XVI secolo; essa esercitò, tra l'altro, un fortissimo influsso sulla formazione del diritto statutario nell'Italia comunale.³⁷

Riproduzione, trasmissione e conservazione dei capitolari

Un problema certamente non secondario è costituito dal modo in cui veniva garantita la riproduzione scritta in più esemplari di un determinato capitolare, al fine di agevolarne la pubblicazione nei diversi territori dell'impero. Numerose testimonianze relative al regno di Carlo Magno lasciano concordemente intendere come gli uffici palatini non fossero in grado di assicurare un numero elevato di esemplari di un singolo testo normativo, per cui i *missi* e i conti (o i vescovi) dovevano essere chiamati a far redigere ul-

teriori copie dal proprio *notarius*.³⁸ Uno sforzo di incrementare la produzione di esemplari ad opera della cancelleria palatina, con lo scopo di riservare ad essa, in via esclusiva, tale incombenza, sembra essersi verificato sotto Ludovico il Pio, purtuttavia senza verosimilmente raggiungere esiti soddisfacenti.³⁹

È arduo stabilire se una copia dei capitolari di maggior rilievo venisse effettivamente depositata nell'archivio del Palazzo (l'«*archivum publicum [o palatii nostri]*», «*armarium palatii nostri*», «*scrinium nostrum*», più volte attestato dalle fonti), accanto agli altri documenti di primaria importanza; questa prassi, di cui si hanno deboli tracce per il periodo di Carlo Magno, appare invece più largamente attestata al tempo di Ludovico il Pio, ma non è affatto certo che fosse seguita in modo sistematico.⁴⁰ Esemplari di capitolari specifici erano certamente conservati anche presso gli archivi comitali ed episcopali; i capitolari che ci sono pervenuti sono giunti a noi proprio per mezzo di collezioni costituite su iniziativa privata e con evidenti fini pratici, per l'uso delle diverse autorità laiche ed ecclesiastiche. Tali raccolte, databili nella quasi totalità al periodo compreso fra il IX e l'XI secolo, essendo state approntate per scopi e con criteri assai diversi, per un impiego personale, hanno spesso un carattere eterogeneo, assommando in sé, accanto alle norme tratte dai capitolari, materiali di varia provenienza: disposizioni canoniche e canoni conciliari, estratti dalle leggi di stirpe, costituzioni imperiali romane, brani ricavati dalla Patristica, talora persino glosse e annotazioni, che finiscono a volte per confondersi con il testo della legge.⁴¹ Un quesito di difficile risoluzione concerne la misura in cui parte dei capitolari prodotti dai sovrani carolingi andò perduta: così, se nell'interpretazione del Ganshof – e, con lui, di molti altri – appare certo il venir meno di una vasta quantità di testi normativi, per il concorrere di diversi motivi (il principale dei quali sembra doversi individuare, come detto, nel carattere transitorio di molte disposizioni, che finiva con il renderne superflua la conservazione scritta), più di recente il Bougard, tra gli altri, ha di molto ridimensionato tale impressione – in modo che ci pare complessivamente convincente – concludendo che i capitolari a noi pervenuti costituiscono, in realtà, la massima parte di quelli effettivamente messi per iscritto.⁴²

Le edizioni moderne dei capitolari

La prima edizione moderna dei capitolari comparve, presso i *Monumenta Germaniae Historica*, nel 1835, per merito di Georg-Heinrich Pertz;⁴³ tra i lavori precedenti, frutto delle ricerche di filologi ed eruditi dei secoli XVI e XVII, si può ricordare quella di Etienne Baluze, pubblicata a Parigi nel 1677, preziosa soprattutto per le informazioni in essa riportate e relative a molti manoscritti successivamente scomparsi o alterati.⁴⁴ Una nuova edizione critica, che superava decisamente tutte le opere anteriori, offrendo al mondo degli studi un testo filologicamente affidabile, vide la luce tra il 1883 e il 1897, sempre per conto dei *Monumenta*, a cura di Alfred Boretius e di Viktor Krause.⁴⁵ Tale edizione, destinata a rimanere a tutt'oggi il termine di riferimento per il mondo degli studi (e utilizzata anche per il presente volume), tradisce, peraltro, più di un elemento di debolezza: come già messo in luce dal Ganshof,⁴⁶ essa lascia a desiderare, infatti, sia sul piano della critica testuale e dello studio della tradizione manoscritta sia sul terreno della datazione dei testi e della verifica dell'autenticità di molti tra questi. Singoli capitolari hanno conosciuto edizioni più recenti e maggiormente accurate, condotte secondo i criteri della più aggiornata scienza filologica,⁴⁷ tanto da rendere auspicabile una nuova edizione dell'intero complesso dei capitolari carolingi. Peraltro, come è stato segnalato ancora di recente dall'accurato studio di François Bougard sulla giustizia nell'Italia carolingia,⁴⁸ permangono diversi ostacoli che continuano ad opporsi alla realizzazione di una simile impresa, per i vari problemi posti dallo stato della tradizione manoscritta, quantomai frammentaria, e per la difficoltà di datare in modo sicuro più di un testo normativo. Ciononostante, i ritrovamenti di ulteriori frammenti di capitolari verificatisi in epoca posteriore all'edizione Boretius-Krause (da ultimo, grazie a Hubert Mordek)⁴⁹ e le importanti ricerche sul tema intensificatesi soprattutto in questi ultimi tempi⁵⁰ permettono di gettare le basi per una nuova edizione, che deve necessariamente prendere le mosse da una riconsiderazione organica e approfondita dell'ingente mole dei codici manoscritti che trasmettono i capitolari.

Con il presente volume, circoscritto ai capitolari italici, definiti sulla base dell'edizione Boretius-Krause ma con ricezione degli

emendamenti di datazione suggeriti dal Manacorda e dallo Zielinski,⁵¹ ci si propone di offrire un contributo in questo senso, mettendo a disposizione uno strumento di lavoro e una prima riflessione critica che sappiano riportare all'attenzione non solo questa specifica fonte, meritevole di nuova considerazione, ma anche, in termini più generali, le vicende politiche ed istituzionali, talora un po' trascurate, dell'Italia della fine dell'VIII e dell'intero IX secolo.

Note

1. Bühler 1986, p. 441, che elabora e migliora una precedente definizione di Ganshof 1958, p. 3. Un aiuto determinante per la stesura del presente saggio e per la revisione generale di questo volume mi è stato garantito dall'opera di aggiornamento bibliografico che ho potuto condurre presso i Monumenta Germaniae Historica grazie a una borsa di ricerca a me concessa dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Desidero pertanto ringraziare l'Istituto Toniolo, nelle persone del suo presidente Emilio Colombo e della gentile signora Graziella Bacci, e, per l'ospitalità a Monaco, il presidente dei Monumenta, professor Rudolf Schieffer, e gli amici ricercatori Herbert Schneider e Christian Lohmer. Un ringraziamento speciale, per l'assidua sollecitudine nei miei confronti, va a monsignor Pietro Zerbi dell'Università Cattolica di Milano.
2. Cfr. sotto, l'appendice.
3. Sulla legislazione d'età merovingia, cfr., di recente, Woll 1995.
4. Ganshof 1958, p. 5.
5. Cortese 1995, p. 210. Per l'uso del vocabolo in epoca pre-carolingia, cfr. anche Bougard 1995, p. 18.
6. Azzara-Gasparri 1992, p. 250.
7. In merito, cfr., a puro titolo d'esempio, Ganshof 1958, pp. 3-4; Astuti 1968, p. 120; Cortese 1995, p. 209. I moderni studi sui capitolari carolingi nel loro complesso appaiono meno numerosi di quanto pure sarebbe opportuno. Di fatto, per un'informazione di vasta sintesi sul tema, si deve ancora ricorrere alla citata monografia del Ganshof, del 1958 (la prima edizione fiamminga è del 1955), che può essere integrata, per i regni di Carlo Magno, Pipino e Lotario, dagli intelligenti spunti offerti dallo studio di Manacorda 1968. Da ultimo, in particolare per i capitolari italici, si può disporre dell'ottimo lavoro di Bougard 1995 (soprattutto alle pp. 17-54), che investe, nella sua generalità, il tema della giustizia nell'Italia carolingia (argomento intorno al quale si possono vedere anche la sintesi dello stesso Bougard 1997, oltre al più vecchio intervento di Ganshof 1965 e a quelli, assai recenti, di Fouracre 1995 e di Le Jan 1997; cfr. pure Bonacini 1991). Da tener ben presenti anche gli importanti contributi di Mordek 1986 a, 1986 b e 1995 – i quali, unitamente a Mordek-Schmitz 1987, hanno portato alla luce nuovi frammenti di capitolari (per questo, cfr. anche Bougard 1995, pp. 22-23, nota 21, con cenno pure ai ritrovamenti di testi compiuti dal Patetta e dallo Seckel) – e di Bühler 1986; per i capitolari ecclesiastici, rimane di riferimento il classico Clercq 1936 (comprendente anche il periodo merovingio), cui si aggiunga Brommer 1980 e 1985. Trattazioni, più o meno diffuse, dei capitolari carolingi non mancano ovviamente nei manuali di storia del diritto: la più completa tra queste ci pare quella di Astuti 1968 (ma il testo è del 1952), pp. 119-170, parzialmente ripresa in Idem 1958. Si possono vedere, almeno, anche i classici Pertile 1896, pp. 239-248; Schupfer 1904, pp. 150-169; Salvioli 1906, pp. 55-58; Besta 1923, pp. 201-290 (e specialmente le pp. 229-247); Leicht 1947, pp. 57-65; e Calasso 1954, pp. 114-118. Più di recente, in estrema sintesi, la voce d'enciclopedia di Eckhardt 1978 e le ampie annotazioni di Cortese 1995, pp. 209-238.

8. Astuti 1968, p. 121. Circa il rapporto tra il sovrano e la legge nelle codificazioni del diritto di stirpe, cfr. quale esempio, per il caso longobardo, Azzara-Gasparri 1992, pp. XXIII-XXVI e XXXII-XXXIX.

9. Sul valore "ideologico" della promulgazione di norme di legge da parte dei sovrani in epoca carolingia, come parte integrante dell'opera di *correctio* che il monarca deve esprimere nei confronti della *christiana societas* affidatagli da Dio, cfr. le annotazioni di Brown 1994, specialmente a p. 26; cfr. anche Ullmann 1969, pp. 29-35, Mc Kitterick 1989, pp. 37-40, e Nelson 1990, pp. 291-296.

10. Cortese 1995, p. 225.

11. Ivi, pp. 226-227. Sul principio della personalità del diritto esiste una letteratura sterminata (con divergenze di opinione circa la sua esatta definizione e la sua collocazione cronologica), per cui ci si limita qui a rinviare, quale puntualizzazione di sintesi recente, al citato lavoro di Cortese, pp. 226-232. Cortese nega, opportunamente, l'esistenza di detto principio in età longobarda, almeno nei termini in cui esso si configurò in epoca carolingia; su tale ultima questione, legata in buona parte alla lettura di un noto capitolo di legge di Liutprando (il 91, del 727: Azzara-Gasparri 1992, pp. 172-174), si vedano anche le importanti annotazioni di Caprioli 1978. In merito, cfr. pure la nota seguente. Circa il motivo delle *professiones iuris*, direttamente connesse con il concetto di personalità del diritto, cfr. Cortese 1995, pp. 226-232. Interessante la raccolta di casi di *professiones* offerta, soprattutto per l'area veneta, dalla tesi di laurea di Lina Ongaro, *Le professioni di legge nel regno italico*, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Venezia, relatore il professor Stefano Gasparri, nell'anno accademico 1993-1994.

12. Cfr., soprattutto, Amory 1993; cfr. anche, da ultimo, Gasparri 1997, pp. 165-168.

13. Sulla validità di questi criteri di classificazione, cfr., da ultime, le osservazioni critiche di Bougard 1995, p. 19.

14. Sulle collezioni di capitolari, cfr. sotto nota 41.

15. Così, ad esempio, classifica Astuti 1968, p. 122-123.

16. A questo proposito, rimangono di riferimento le pagine di Tabacco 1975 e 1986.

17. Ganshof 1958, pp. 14-15, rintraccia la prima esplicita attestazione di questo nuovo criterio classificatorio nel proemio di un gruppo di capitoli databili all'818-819.

18. Sull'azione dei missi (in particolare per il regno d'Italia) cfr. ora Bougard 1995, specialmente le pp. 177-203 e 296-305.

19. Astuti 1968, pp. 124-125.

20. Così interpreta, tra gli altri, Ganshof 1958, p. 15.

21. In generale, su questi temi, cfr. almeno ivi, pp. 18-29; Bougard 1995, pp. 17-24; e, in sintesi, Gasparri 1997, pp. 161-168.

22. Ganshof 1958, p. 31.

23. Sul concetto di *consensus* circa i capitolari carolingi si è lungamente diffuso Ganshof 1958, pp. 30-37, in termini che sono stati assai dibattuti: più di recente, cfr. le interpretazioni di Hannig 1982 e di Nelson 1986 e 1994.

24. Bougard 1995, pp. 20-22; Mordek 1986 a, pp. 47-48.
25. Una bibliografia d'orientamento in merito è offerta da Bougard 1995, p. 20, nota 13. Di particolare rilievo ci paiono, soprattutto, i diversi lavori di Rosamond Mc Kitterick e di Janet Nelson, citati nel presente apparato di note.
26. Cfr. Nelson 1990, pp. 266-267.
27. Ivi, pp. 267-268.
28. Cfr. soprattutto Mc Kitterick 1989, pp. 23-31; Nelson 1990, pp. 258-262.
29. Nelson 1990, specialmente alle pp. 262 e 272 (parla di «literacy» come «frame of mind»). Per un confronto con l'epoca merovingia, cfr. Wood 1990.
30. A questo proposito, Astuti 1968, pp. 136-137, ritiene che alcuni *capitula* di tono generale, pur se validi per tutti i territori dell'impero e pubblicati nel regno, non ebbero mai effettivo vigore in Italia, a differenza dei *capitula* «speciali», maggiormente rispondenti alle esigenze della realtà peninsulare e spesso sollecitati dalla stessa aristocrazia locale.
31. Bougard 1995, pp. 24-25.
32. Ganshof 1958, pp. 16-17, che segue una linea interpretativa risalente, tra gli altri, a Leicht, a Besta, a Calasso. Ganshof rammenta, a titolo d'esempio, l'esistenza di una forma langobardica del celeberrimo capitolare di Herstal, del 779, la quale può essere attribuita all'ultimo terzo del IX secolo: cfr. sotto, l'appendice.
33. Cfr., a titolo d'esempio, Ganshof 1958, p. 17; Astuti 1968, p. 130.
34. Bougard 1995, soprattutto alle pp. 27-29 e 53-54.
35. Per la raccolta di norme di Carlo e di Ludovico operata nella diocesi di Pavia dell'832, cfr. qui sotto, il capitolare n. 31, capitolo 14. Sul cosiddetto *Capitulare Papiense*, cfr. Astuti 1968, pp. 130-131.
36. Sul *Capitulare Italicum*, si rinvia, tra le molte possibili, alla sintesi di Astuti 1968, pp. 131-157. Più di recente, cfr. anche Cortese 1995, pp. 234-237, e Bougard 1995, p. 29.
37. Per un'introduzione al *Liber Papiensis* e alla *Lombarda* (la cui oscura genesi si può ipotizzare essere avvenuta in un centro dell'Italia settentrionale, verso la fine dell'XI secolo), cfr. Astuti 1968, pp. 157-169. Su tali raccolte, che presentano rilevanti problemi d'interpretazione, e sul complesso della tradizione giuridica longobarda nell'XI secolo sono in corso interessanti ricerche ad opera del dottor Christoph Meyer, di Münster.
38. Ganshof 1958, pp. 61-62, che fa riferimento, soprattutto, a un capitolare dell'808, di argomento militare, per il quale si disponeva esplicitamente la redazione in quattro esemplari, postulando che da questi venissero ricavate in seguito ulteriori copie; cfr. anche Mc Kitterick 1989, pp. 32-36, e Nelson 1990, pp. 284-287. In generale, sui criteri di conservazione e di trasmissione dei capitolari carolingi, oltre ai numerosi lavori di Hubert Mordek (da ultimo Mordek 1995), cfr. anche Schneider 1967.
39. Ganshof 1958, pp. 62-64, e Mc Kitterick 1989, pp. 58-59.
40. Ganshof 1958, pp. 65-66; Bougard 1995, p. 21. Cenni all'archivio palatino, oltre che nel testo di alcuni capitolari, si trovano negli *Annales regni Francorum*: su di esso, cfr. Fichtenau 1972, e, per l'età di Ludovico il Pio, Schmitz 1986.

41. Ganshof 1958, pp. 67-71; Astuti 1968, p. 126; Mc Kitterick 1989, pp. 34-36. Tra le collezioni più significative, si possono senz'altro ricordare quella di Ansegiso, abate di Fontenelles, nella diocesi di Rouen, databile intorno all'827, e quella attribuita a Benedetto Levita, diacono di Magonza, ascrivibile al periodo 847-852, che tradisce peraltro il proprio carattere di evidente falsificazione: Astuti 1968, pp. 126-129; Ganshof 1958, pp. 69-71. Della *Collectio capitularium Ansegisi* è stata di recente (1996) offerta una nuova edizione critica (con approfondito studio introduttivo) ad opera di Gerhard Schmitz, per conto dei Monumenta Germaniae Historica (*Collectio Ansegisi*). È da notare che, nonostante l'origine squisitamente privata, tali raccolte vennero talora adoperate dagli stessi imperatori, derivandone l'autorità di testo ufficiale: è questo il caso, ad esempio, della raccolta di Ansegiso, citata da Ludovico il Pio già nell'829.
42. Tra le motivazioni addotte da Ganshof 1958 (pp. 66-67) vi sono anche fenomeni quali le perdite di codici dovute ai frequenti spostamenti degli archivi, palatini e provinciali, o l'usura di una documentazione soggetta ad un impiego molto frequente; a tutto questo replica Bougard 1995, pp. 22-23, osservando, tra l'altro e in particolare, che l'insieme dei rinvii testuali da un capitolare all'altro conduce a ben pochi capitolari perduti, applicandosi invece, nella maggior parte dei casi, a testi noti.
43. Pertz 1835. Nel 1837 uscì un secondo tomo, contenente alcune integrazioni (*Capitularia spuria, canones ecclesiastici, bullae pontificum*).
44. Baluze 1677. L'opera venne riedita a Venezia, nel 1772, e quindi di nuovo a Parigi, a cura di P. de Chiniac, in una versione più completa.
45. Boretius-Krause: il primo volume, pubblicato nel 1883, è integralmente curato dal Boretius, mentre il secondo, prodotto negli anni 1890-1897, venne completato dal Krause.
46. Ganshof 1958, pp. 8-9.
47. È il caso, ad esempio, del celebre *Capitulare de villis* (per cui cfr. Fois Ennas 1981 e Wies 1992), dei capitolari destinati ai Sassoni e di molti altri: cfr. le annotazioni in Ganshof 1958, p. 9. Numerosi capitolari di materia ecclesiastica sono stati editi dal Werminghoff in *Conc. aevi Karol.* Per altre edizioni parziali, cfr., almeno, anche Clercq 1968 e Mordek 1995. Circa l'opportunità di nuove edizioni critiche delle fonti normative altomedievali, cfr., da ultime, le riflessioni di Hartmann 1996.
48. Bougard 1995, specialmente a p. 17.
49. Mordek 1995, ma cfr. anche le informazioni e la bibliografia offerte da Ganshof 1958, p. 9 nota 24, e Bougard 1995, pp. 22-23 e nota 21.
50. Oltre ai lavori citati alla nota precedente, si tenga conto, almeno, anche di Brommer 1980 e 1985, Bühler 1986, Mordek 1986a e 1986b, Mordek-Schmitz 1987, e dell'edizione Schmitz della *Collectio Ansegisi* (del 1996). Tra gli studi più recenti, si segnala pure l'indagine linguistica di Sousa Costa 1993.
51. Manacorda 1968; Zielinski 1990 e 1991.

Nota introduttiva

Il testo latino dei capitolari italici presente in questo volume è quello edito in *Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio II, Capitularia regum Francorum*, a cura di A. Boretius e V. Krause, voll. I e II, Hannoverae 1883-1897.

La nuova numerazione proposta, oltre ad assumere l'ordine cronologico con ricezione degli emendamenti di datazione suggeriti dal Manacorda e dallo Zielinski, accoglie come italici, rispetto all'edizione Boretius-Krause – la cui numerazione progressiva segue fra parentesi, per ogni eventuale riscontro, quella di questo volume – due capitolari (nn. 17 e 18), già considerati come franchi, la cui origine italica è oggi da tutti comunemente accettata. Infine, i problemi di datazione connessi alla forma longobarda del Capitolare di Herstal ne hanno suggerito la sua collocazione in Appendice.

La traduzione dei capitolari nn. 1-30 è di Pierandrea Moro, quella dei nn. 31-56 è di Claudio Azzara. L'apparato di note, con la sola esclusione della parte di argomento militare redatta da Pierandrea Moro, si deve a Claudio Azzara.

Numerazione dei capitolari italici Tavola di confronto

<i>Questo volume</i>	<i>Anno di emanazione</i>	<i>Edizione MGH</i>	<i>Sovrano</i>
1	776	88	Carlo e Pipino
2	779-780	97	
3	781	90	
4	782 ca.	89	
5	782 ca.	91	
6	787	94	
7	787-788	95	
8	781-790	101	
9	787-800	96	
10	801	98	
11	806-810	99	
12	806-810	102	
13	806-810	103	
14	782-810	100	
15	813	92	
16	813	93	
17	813	83	Bernardo
18	813	84	
19	//	105	attribuiti a Carlo
20	822-823	157	Lotario I
21	822-823	158	
22	forse 823	159	
23	data incerta	160	
24	824	161	
25	825	162	
26	825	163	
27	825	164	
28	825	165	
29	forse 825	166	
30	//	168	attribuiti a Ludovico il Pio o a Lotario
31	832	201	Lotario I